

XVII legislatura

A.S. 2237:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Febbraio 2016

n. 120



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2016). Nota di lettura, «A.S. 2237: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"(Approvato dalla Camera dei deputati)». NL120, febbraio 2016, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Articolo 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)	1
Commi da 1 a 3- <i>bis</i> (Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni e avanzamenti selettivi VV.FF.)	1
Comma 4 (Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)	6
Comma 4- <i>bis</i> (Personale delle Università)	7
Comma 5 (Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco)	7
Comma 6 (Accesso alla qualifica di dirigente superiore)	9
Comma 7 (Promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)	9
Commi da 7- <i>bis</i> a 7- <i>quinquies</i> (Riconoscimento del valore militare)	9
Comma 8 (Riduzione dei quadri per i ruoli speciale e tecnico-logistico dei Carabinieri)	10
Commi 9 e 9- <i>bis</i> (Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)	11
Comma 9- <i>ter</i> (Elezioni consigli provinciali)	12
Comma 9- <i>quater</i> (Personale province)	12
Comma 10 (Contratti a tempo determinato presso comuni della Calabria)	13
Comma 10- <i>bis</i> (Graduatorie docenti)	13
Comma 10- <i>ter</i> (Diplomi delle istituzioni AFAM)	14
Comma 10- <i>quater</i> (Personale comuni Umbria)	14
Comma 10- <i>quinquies</i> (Fondi pensione PA)	14
Comma 10- <i>sexies</i> (Abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari)	15
Commi da 10- <i>septies</i> a 10- <i>octies</i> (Ricercatori universitari a t.d.)	15
Articolo 2 (Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)	16
Commi 1 e 2 (Processo amministrativo digitale)	16
Comma 2- <i>bis</i> (Sezioni distaccate insulari)	17
Comma 2- <i>ter</i> (Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)	17
Articolo 2- <i>bis</i> (Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria)	17
Articolo 2- <i>ter</i> (Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace)	17
Articolo 2- <i>quater</i> (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)	18
Articolo 3 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)	19
Comma 1 (Proroga di termini in materia di servizi audiovisivi)	19
Comma 2 (Proroga di termini in materia di sicurezza del sistema elettrico)	20
Commi 2- <i>bis</i> e 2- <i>ter</i> (Gare per la distribuzione del gas)	21
Comma 2- <i>quater</i> (Formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili)	21
Comma 2- <i>quinquies</i> (Emittenza radiotelevisiva locale)	22
Articolo 3- <i>bis</i> (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI)	22
Articolo 4 (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa)	22
Comma 1 (Poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)	22
Comma 1- <i>bis</i> (Utilizzo di risorse da parte degli enti)	23
Commi 1- <i>ter</i> e 1- <i>quater</i> (Rendiconti dei partiti)	23
Comma 2 (Prevenzione incendi scuole)	23

Comma 2- <i>bis</i> (Prevenzione incendi strutture turistiche)	24
Comma 3 (Dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)	24
Comma 4 (Unioni e fusioni di comuni)	25
Comma 5 (Contabilità speciali nuove province)	26
Comma 6 (Valutazione rischi ordigni bellici)	26
Comma 6- <i>bis</i> (Fondo sperimentale di riequilibrio)	27
Comma 6- <i>ter</i> (Proroga mandato COCER)	27
Comma 6- <i>quater</i> (Proroga contratti Agenzia industrie difesa)	27
Articolo 4- <i>bis</i> (Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto)	28
Articolo 4- <i>ter</i> (Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)	29
Articolo 4- <i>quater</i> (Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)	29
Articolo 5 (Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo)	29
Articolo 5- <i>bis</i> (Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero")	31
Articolo 6 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)	31
Articolo 7 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)	33
Articolo 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)	40
Articolo 9 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)	42
Articolo 10 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)	43
Comma 1 (Riscossione del Gruppo Equitalia)	43
Comma 1- <i>bis</i> (Commissioni censuarie)	44
Comma 2 (Coefficienti ridotti produzione combinata energia elettrica e calore)	44
Comma 2- <i>bis</i> (Termini per l'avvio dei progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni)	45
Commi da 2- <i>ter</i> a 2- <i>sexies</i> (Detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionale)	45
Comma 3 (Contenimento dell'acquisto di mobilio da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola))	48
Comma 4 (Proroga consulenti finanziari)	49
Comma 5 (Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi)	50
Comma 6 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)	51
Comma 6- <i>bis</i> (Federalismo demaniale)	52
Commi da 7 a 7- <i>quater</i> (Croce Rossa Italiana)	52
Comma 8 (Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)	57
Comma 8- <i>bis</i> (Somme in conto residui per <i>split payment</i>)	57
Commi da 8- <i>ter</i> a 8- <i>quater</i> (Rimodulazioni)	58
Comma 8- <i>quinquies</i> (Dipendenti Agenzia delle dogane e dei monopoli)	59
Comma 8- <i>sexies</i> (Limiti lavoro straordinario dei corpi di polizia)	59
Articolo 11 (Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)	59
Articolo 11- <i>bis</i> (Proroga di termini in materia ambientale)	63

Articolo 12 (Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)	65
Articolo 12-bis (Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)	67
Articolo 12-ter (Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri)	68
Articolo 12-quater (Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)	68

PREMESSA

Il provvedimento in esame recante il ddl di conversione del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, è stato già approvato, con modificazioni ed integrazioni, in prima lettura dalla Camera dei Deputati ed è al momento sprovvisto di RT aggiornata alle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Articolo 1 *(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)*

Commi da 1 a 3-bis **(Assunzioni a tempo indeterminato in pubbliche amministrazioni e avanzamenti selettivi VV.FF.)**

Il comma 1, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della L. 296/2006 (legge finanziaria 2007), laddove la norma in vigore, più volte modificata nel tempo, disciplina le facoltà assunzionali a tempo indeterminato, nei limiti del *turn over* delle cessazioni verificatesi nell'anno precedente, per il 2008 e 2009, relativamente alle sole amministrazioni centrali (anche ad ordinamento autonomo); le agenzie (ivi comprese le agenzie fiscali); gli enti pubblici non economici; gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001¹.

La lettera *b*) del medesimo comma, proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da parte delle amministrazioni centrali, in relazione alle cessazioni verificatesi negli anni dal 2009 al 2012, di cui all'articolo 3, comma 102, L. 244/2007, con riferimento alle amministrazioni centrali, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20% di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Ivi la norma prevede che, in ogni caso, il numero delle unità non può eccedere, per ciascun anno, il 20% delle unità cessate nell'anno precedente

La medesima lettera provvede a prorogare al 31 dicembre 2016 anche la facoltà di effettuare le assunzioni di cui all'articolo 66, commi 9-bis, 13, 13-bis e 14, del D.L. 112/2008, relativamente al regime speciale in materia di *turn over*, previsto per i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per cui, per gli anni 2010 e 2011, tali amministrazioni possono procedere, secondo le procedure di cui all'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. 165/2001, all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è stata determinata nella misura del 20 per cento per il triennio 2012-2014, del 50 per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2016. Anche il termine per le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste, viene prorogato al 31 dicembre 2016.

¹. Con riferimento al comma 527, della medesima legge si prevede poi la proroga, sempre al 31 dicembre 2016, delle assunzioni effettuabili la possibilità di assumere personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. Nel contempo, provvede anche alla proroga al 31 dicembre 2016 delle assunzioni effettuabili in forza dell'articolo 66, comma 3 del D.L. 112/2008, laddove è stabilito che gli enti di ricerca pubblici possono procedere, per il 2008 e 2009, ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell'anno precedente.

Con la lettera *c*) del comma 1, viene prorogata al 31 dicembre 2016 la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica (per le specifiche esigenze funzionali indicate nell'articolo 10-*bis*, comma 2, del D.L. 203/2005) di utilizzo temporaneo del contingente di n. 30 unità attinto dal novero dei segretari comunali e provinciali collocati in posizione di disponibilità, in servizio al 28 dicembre 2012 (data di entrata in vigore della L. 14/2012, di conversione del D.L. 216/2011) secondo le modalità del comma 3 del medesimo articolo 10-*bis*.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 ribadisce che il dispositivo di cui alla lettera a) contiene la proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1, commi 523, 527 e 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Si tratta, in particolare, dei *budget* assunzionali relativi agli anni 2008 (cessazioni 2007) e 2009 (cessazioni 2008).

Le disposizioni, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budget* 2008 e 2009), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

In relazione alla lettera b), la RT ribadisce che il dispositivo proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 66, commi 9-*bis*, 13, 13-*bis* e 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budget* 2010, 2011, 2012 e 2013), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Sulla lettera c), la RT conferma che la norma provvede alla proroga al 31 dicembre 2016 la possibilità di utilizzo temporaneo del contingente di segretari comunali e provinciali in disponibilità assegnato al Dipartimento della funzione pubblica, ai sensi dell'art. 10-*bis*, comma 2, del Decreto-legge n. 203 del 2005. Precisa poi che tenuto conto che si tratta di personale in carico alla gestione della ex Agenzia dei segretari comunali e provinciali, ora Ministero dell'Interno, che già si fa carico a legislazione vigente dell'onere relativo al trattamento economico, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto riguarda le lettere a) e b), alla luce delle rassicurazioni in merito alla piena neutralità della proroga in esame – peraltro già acquisite in occasione del precedente differimento, al 31 dicembre 2015, intervenuto con il decreto-legge n. 195/2014

– pervenuta da parte del rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura², atteso che gli effetti di spesa correlati alla proroga delle assunzioni di cui trattasi sono da ritenersi già pienamente scontati nei tendenziali di finanza pubblica redatti secondo il rigoroso criterio della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, andrebbe confermato che, per gli effetti finanziari, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, non possano che impegnarsi le sole risorse già previste e scontate nei tendenziali a legislazione vigente, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi conclusi, secondo il canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità.

In aggiunta, trattandosi di facoltà assunzionali risalenti ad annualità ormai "remote", andrebbe richiesta conferma in merito alla coerenza delle medesime facoltà assunzionali con gli effettivi fabbisogni di personale come individuati nei documenti inerenti alla relativa programmazione dei fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate, da elaborarsi, come noto, con cadenza triennale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997.

In relazione alla lettera *c*), va preliminarmente considerato che in presenza dell'attivazione dell'istituto del collocamento in disponibilità – i cui aspetti sono puntualmente disciplinati dagli articoli 72-76 del D.P.R. n. 3/1957 – la normativa vigente (in part. articolo 76, comma 5, del citato regolamento), prevede che all'onere di spesa per le unità coinvolte debba di norma farsi carico l'amministrazione che effettivamente impiega le unità lavorative.

Inoltre, si sottolinea che il collocamento in disponibilità dovrebbe a rigore avere carattere sempre "temporaneo" per gli interessati, considerando che lo stesso articolo 10-*bis*, commi 2- 3, del decreto-legge n. 205/2005 prevede che ai fini in questione – e per un periodo massimo di quattro anni – le unità coinvolte nel "distacco" presso la Funzione pubblica, debbano essere individuate nell'ambito della platea dei soli segretari che siano rimasti privi di incarico e non siano stati ancora ricollocati presso altre amministrazioni (articolo 3-*ter*, del decreto-legge n. 136/2004) e a condizione che il relativo "distacco" si interrompa nell'eventualità intervenga il conferimento di un "incarico" all'interessato da parte di un ente locale.

Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2016 la possibilità di provvedere alle assunzioni per l'anno 2015 adottate, per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in deroga alle percentuali del *turn over* indicate dalla legislazione vigente.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la norma proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del

² CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei Resoconti di Giunta e Commissioni*, 20 gennaio 2016, pagina 3 e seguenti.

fuoco che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, tenuto conto delle assicurazioni fornite dal Governo³, durante l'esame in prima lettura, in merito alle disponibilità, anche pluriennali, del fondo ivi richiamato dalla norma citata per il finanziamento delle assunzioni deroga⁴, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, analogamente alle norme indicate al comma 1, andrebbe confermato che, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, gli impegni non possano che interessare le sole risorse già previste (e scontate) nei tendenziali a legislazione vigente, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi conclusi, secondo il rigoroso canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità.

In aggiunta, trattandosi di facoltà assunzionali risalenti ad annualità ormai "remote", andrebbe richiesta conferma in merito alla coerenza delle medesime facoltà assunzionali con gli effettivi fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate, così come individuati nei documenti inerenti alla programmazione da elaborarsi con cadenza triennale prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997.

Il comma 3, lettera *a*), proroga al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici – ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165/20019 – e gli enti di ricerca, in relazione alle cessazioni verificatesi nel 2013 (nonché per quelle verificatesi nel 2014 secondo quanto disposto dalla lettera in esame), previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, del D.L. 90/2014 e dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del D.L. 112/2008.

Tale termine, originariamente previsto per il 31 dicembre 2014, è già stato prorogato al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1, comma 2, del D.L. 192/2014. Laddove previste, quindi, le relative autorizzazioni ad assumere possono essere concesse entro il medesimo termine del 31 dicembre 2016.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 afferma che attraverso la modifica del comma 2 dell'art. 1 del decreto – legge 31 dicembre 2014, n. 192 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11), viene prorogato al 31 dicembre 2016 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2013 e nell'anno 2014 previste dall'articolo 3. commi I e 2 del decreto-

³ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti, 20 gennaio 2016, doc. cit. , pagina 3 e seguenti.

⁴ Ivi si è confermata l'effettiva disponibilità, anche su base pluriennale, delle risorse del Fondo iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino dei resoconti*, doc. cit. del 20 gennaio 2016, pagina 3.

legge 24 giugno 2014. n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 2014. n.114, dall'articolo 66, commi 9-*bis* e 13-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente (*budget* 2014 e 2015), fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, anche alla luce delle conferme fornite nel corso dell'esame in prima lettura, in merito al fatto che la spesa per la proroga delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016⁵, risulterebbe appieno già scontata dai saldi tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, analogamente alle norme indicate ai commi 1 e 2, andrebbe confermato che, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, gli impegni non possano che interessare le sole risorse già previste (e scontate) nei tendenziali a legislazione vigente, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi conclusi, secondo il rigoroso canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità.

In aggiunta, trattandosi di facoltà assunzionali risalenti ad annualità ormai "remote", andrebbe richiesta conferma in merito alla coerenza delle medesime facoltà assunzionali con gli effettivi fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate, così come individuati nei documenti inerenti alla programmazione da elaborarsi con cadenza triennale prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997.

Il comma 3, lettera *b*), proroga ulteriormente (al 31 dicembre 2016) le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014 adottate per il comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione dell'articolo 1, comma 464, della L. 147/2013 (Stabilità 2014). Si rammenta che la disposizione richiamata è già stata prorogata al 31 dicembre 2015 dall'articolo 1 comma 4, del D.L. 192/2014.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la norma proroga al 31 dicembre 2016 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico).

La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente per i predetti comparti, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, anche alla luce delle conferme fornite nel corso dell'esame in prima lettura, in merito al fatto che la spesa per la proroga delle assunzioni di

⁵ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 3.

personale a tempo indeterminato, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2016⁶, risulterebbe appieno già scontata dai saldi tendenziali di finanza pubblica, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, analogamente alle norme indicate ai commi 1 e 2 e 3, lettera a), andrebbe confermato che, ai fini delle assunzioni di cui trattasi, gli impegni non possano che interessare le sole risorse già previste (e scontate) nei tendenziali a legislazione vigente, in considerazione del noto vincolo di non impegnabilità degli stanziamenti di bilancio a carico di esercizi conclusi, secondo il rigoroso canone della competenza finanziaria, stabilito dall'articolo 34, comma 7, della legge di contabilità.

In aggiunta, trattandosi di facoltà assunzionali risalenti ad annualità ormai "remote", andrebbe richiesta conferma in merito alla coerenza delle medesime facoltà assunzionali con gli effettivi fabbisogni di personale delle amministrazioni interessate, così come individuati nei documenti inerenti alla programmazione da elaborarsi con cadenza triennale prevista ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449/1997.

Il comma 3-*bis* introdotto durante l'esame in prima lettura, proroga dal 2014 a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco esclusivamente a chi già riveste la qualifica di vigile del fuoco coordinatore, tramite valutazione per soli titoli. Esso proroga altresì fino a tutto il 2016 la disposizione che limita l'accesso con concorso alla qualifica di capo reparto del medesimo Corpo esclusivamente ai capi squadra esperti con cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, tramite valutazione per soli titoli.

La norma è al momento sprovvista di **RT**.

Al riguardo, considerato il tenore essenzialmente ordinamentale della norma – confermato, peraltro, in *illo tempore* nel corso dell'esame del ddl di conversione del decreto-legge n. 79/2012⁷ – che interessa solo una specifica modalità di selezione prevista per l'accesso alla qualifica di capo squadra dei Vigili del Fuoco dal personale appartenente al ruolo iniziale della carriera, nella salvaguardia degli effetti scontati a legislazione vigente, essendo comunque tali avanzamenti vincolati al contingente "massimo" dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno⁸, non ci sono osservazioni.

Comma 4

(Sospensione del reclutamento di dirigenti pubblici di prima fascia)

Il comma proroga al 31 dicembre 2016 la previsione (di cui all'art. 2, co. 15, del D.L. n. 95/2012) che dispone la sospensione delle modalità di reclutamento dei dirigenti di prima fascia, già disciplinate dall'articolo 28-*bis* del D.Lgs. 165/2001 (concorso pubblico per titoli ed esami per il 50 per cento dei posti) fino alla conclusione dei processi di riorganizzazione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015). La norma specifica che tale

⁶ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 3.

⁷ Cfr. XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 132, pagina 4 e seguenti; MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S. - I.G.O.P., Nota n. 62172 del 12 luglio 2012.

⁸ Articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 217/2005 recante norme in materia di "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

proroga avviene “nelle more dell’adozione dei decreti legislativi attuativi dell’articolo 11 della legge 124/2015”, di riforma della disciplina della dirigenza pubblica.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 afferma che la disposizione proroga, non oltre il 31 dicembre 2016, l'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che prevede la sospensione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del tenore meramente ordinamentale del profilo contemplato dalla proroga, non ci sono osservazioni.

Comma 4-bis (Personale delle Università)

Il comma, inserito durante l'esame in prima lettura, differisce dal 31 dicembre 2015 al 30 aprile 2016, il termine per l'emanazione del DPCM con il quale devono essere stabiliti gli indirizzi per la programmazione del reclutamento del personale universitario per il triennio 2016-2018. L'art. 4 del d.lgs. 49/2012 ha previsto la predisposizione, da parte di ciascuna università, di piani triennali per la programmazione del reclutamento del personale docente, ricercatore, dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato, indicando gli indirizzi da seguire per il primo triennio successivo alla sua entrata in vigore (2013-2015).

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 49/2012 riferisce espressamente che la programmazione triennale risponde, tra l'altro, anche all'esigenza di assicurare il miglioramento della funzionalità e "la sostenibilità della spesa di personale e gli equilibri di bilancio" degli Atenei, andrebbe confermato che dal suddetto differimento non derivino effetti pregiudizievoli alla programmazione finanziaria tout court dei bilanci medesimi per il triennio 2016/2018.

Sul punto, si rammenta che l'articolo 13 della legge n. 243/2012 estende anche alle amministrazioni pubbliche non territoriali la nozione di "equilibrio" e sostenibilità dei bilanci cui è informata la nuova disciplina costituzionale della finanza pubblica, prevedendo che gli stessi debbano uniformarsi a specifici criteri che dovranno essere previsti da una specifica legge dello Stato.

Comma 5 (Personale in posizione di comando o fuori ruolo dei vigili del fuoco)

Il comma proroga a tutto il 2016 la deroga contenuta all'articolo 1, comma 6-*septies*, del D.L. 300/2006 in cui si prevede che, nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, gli uffici di diretta collaborazione dei ministri e gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri:

- si continui ad applicare l'articolo 57 del DPR 3/1957 (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*), secondo cui la spesa per il personale comandato e (ai sensi del successivo art. 59) fuori ruolo presso altra amministrazione statale resta (nei limiti delle risorse disponibili) a carico dell'amministrazione di appartenenza e non dell'amministrazione di destinazione (come previsto per i vigili del fuoco dal D.Lgs. 217/2005, art. 133, comma 3);
- non operi il limite di 5 unità di personale di livello dirigenziale del Corpo dei vigili del fuoco che può essere collocato in posizione di comando o fuori ruolo contemporaneamente (art. 133, comma 1, ultimo periodo, D.Lgs. 217/2005).

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la disposizione contiene la proroga al 31 dicembre 2016 dell'articolo 1, comma 6-*septies*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 che prevede, nei limiti delle risorse disponibili, che al personale del corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli Uffici di diretta collaborazione dei Ministri nonché presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, continua ad applicarsi la disposizione secondo cui la spesa per tale personale resta a carico dell'Amministrazione di appartenenza (articolo 57, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3). Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresì, il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (ossia che possono essere collocati in posizione di comando o fuori ruolo non più di cinque unità di personale di livello dirigenziale contemporaneamente) e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133 (trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo a carico dell'amministrazione di destinazione).

Tenuto conto che la copertura finanziaria avviene nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione della finalizzazione del dispositivo, essenzialmente volto a confermare effetti che dovrebbero già essere contemplati saldi tendenziali di spesa, è destinato ad operare comunque nei soli limiti delle risorse disponibili, nulla da osservare. Ad ogni modo, sotto il profilo metodologico, come peraltro rilevato recentemente dall'organo di controllo, va nuovamente ribadito che la costruzione dei saldi tendenziali di spesa, redatti secondo il criterio della legislazione vigente⁹, non dovrebbe scontare anche gli effetti finanziari connessi al "rinnovo" di contratti ed istituti, i cui effetti dovrebbero essere contemplati dai tendenziali, nei soli limiti della spesa connessa alla scadenza già prevista a "legislazione vigente".

⁹ CORTE DEI CONTI, SS.RR., Delibera n. 4/2016, "III Relazione quadrimestrale 2015 sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri", pagina 13-14.

Comma 6
(Accesso alla qualifica di dirigente superiore)

Il comma proroga al 31 dicembre 2016 il previsto termine a partire dal quale la promozione a dirigente superiore della Polizia di Stato verrà subordinata alla frequenza con profitto di un corso di aggiornamento, di cui all'art. 57, comma 3 del D.Lgs. 334/2000, concernente l'aggiornamento professionale del personale direttivo e dirigenziale della Polizia di Stato.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la disposizione proroga l'articolo 57, comma 3, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, laddove prevede corsi di aggiornamento professionale rispettivamente per il passaggio a dirigente superiore.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del D.Lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 7
(Promozione alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato)

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2016 l'applicazione del medesimo obbligo per l'accesso alla qualifica di primo dirigente.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 conferma che la norma prevede che la disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del D.Lgs. n. 334/2000 (previsione di corsi di aggiornamento professionale per il passaggio a dirigente superiore e primo dirigente) non si applica agli scrutini per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente della Polizia di Stato, da conferire con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2016.

Precisa poi che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma piuttosto risparmi, in quanto i corsi di aggiornamento professionale in questione (che, peraltro, non sono mai stati attivati, giacché gli effetti del citato articolo 57 del D.Lgs. 334/2000 sono stati ripetutamente rinviati nel tempo da numerosi provvedimenti di proroga termini) comporterebbero dei costi.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi da 7-bis a 7-quinquies
(Riconoscimento del valore militare)

Il comma 7-bis riapre i termini, fino al 25 aprile 2016 per la presentazione delle domande volte al riconoscimento del valor militare per i caduti, i comuni e le province di cui all'articolo 12 del decreto luogotenenziale n. 518 del 1945.

Il comma *7-ter* definisce la procedura relativa alla presentazione delle domande volte al riconoscimento di cui al precedente comma *7-bis*.

Il comma *7-quater* afferma che il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma *7-quinquies* afferma che all'attuazione dei commi da *7-bis* a *7-quater* il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, sul comma *7-quater*, posto che il riconoscimento del valor militare ai caduti nella guerra di liberazione non determina espressamente il riconoscimento della medaglia d'oro, andrebbe comunque confermata l'assenza di effetti aggiuntivi sulla finanza pubblica.

In merito alla clausola prevista al comma *7-quinquies*, si rammenta che l'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità prescrive che la mera apposizione di una clausola di neutralità non basta a suffragare l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, se non accompagnata da una RT che rechi l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità a carico delle sole risorse umane e strumentali scontate dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.

Comma 8

(Riduzione dei quadri per i ruoli speciale e tecnico-logistico dei Carabinieri)

Il comma interviene sull'articolo 2223 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 al fine di prorogare di un anno (dal 2015 al 2016) il regime transitorio concernente il collocamento in aspettativa per riduzione quadri per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri dei ruoli speciale e tecnico-logistico.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 afferma che la disposizione proroga l'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare"), il quale prevede un regime transitorio per il collocamento in aspettativa per riduzione quadri (A.R.Q.) per i gradi di colonnello e generale dell'Arma dei Carabinieri, dei ruoli speciale e tecnico-logistico, fino all'anno 2015, termine che l'attuale norma estende al 2016. Trattandosi della sola estensione temporale di una disposizione già in vigore, la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del chiarimento fornito nel corso dell'esame in prima lettura¹⁰ in merito alla piena neutralità finanziaria della disposizione, in quanto la stessa prevede che il transito in aspettativa per riduzione di quadri delle posizioni dirigenziali "eccedentarie" del ruolo speciale e tecnico-logistico dell'Arma dei Carabinieri, avvenga solo previa compensazione nelle dotazioni "complessive" di ciascun grado fissato per i ruoli dell'Arma medesima, in modo tale che non venga alterato il numero degli avanzamenti di grado, né la relativa consistenza organica, non ci sono osservazioni.

¹⁰ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagine 3-4.

Commi 9 e 9-bis **(Contratti di lavoro a tempo determinato delle province)**

I commi, riformulati nel corso dell'esame in prima lettura, dispongono la possibilità, per le province e le città metropolitane, di prorogare, per comprovate necessità, i contratti di lavoro a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2016, con riconoscimento della medesima proroga anche alle province che non avessero rispettato il patto di stabilità interno dell'anno 2014. Il testo, in sostanza, si limita a confermare la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato per province e città metropolitane per il 2016.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 ribadisce che ivi la disposizione prevede che il termine del 31 dicembre 2015 previsto per la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato delle province e delle città metropolitane è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2016, nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 101 del 2013, alle medesime finalità e condizioni (strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi; rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e, in particolare, limiti massimi della spesa annua per la stipula dei contratti a tempo determinato previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010; rispetto del patto di stabilità interno e della vigente normativa di contenimento della spesa complessiva di personale).

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di personale il cui trattamento economico è già sostenuto, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e delle nuove disposizioni per il concorso degli enti locali al raggiungimento dei saldi obiettivo di finanza pubblica, da parte delle amministrazioni interessate, che in ogni caso devono assicurare altresì l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.

Al riguardo, pur considerando il riscontro operato dal Governo alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell'esame in prima lettura¹¹ – e riprendendo riflessioni già formulate a suo tempo, in relazione alla precedente proroga di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 192/2014¹² – va però nuovamente sottolineato – sotto il profilo metodologico – che la proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato, in assenza di specifica copertura finanziaria *ad hoc*, in quanto il relativo effetto risulterebbe già scontato nei "tendenziali" di spesa, sembrerebbe conformare il criterio di elaborazione delle previsioni di spesa secondo il canone delle cd. "politiche invariate" piuttosto che secondo il criterio della cd. "legislazione vigente", che è fatto quello proprio dall'ordinamento contabile vigente.

Va inoltre osservato che la reiterazione dei contratti a tempo determinato, potrebbe far sorgere obblighi di assunzione a tempo indeterminato del personale interessato, a prescindere dal rispetto dei vincoli finanziari richiamati dalla norma in esame.

¹¹ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 4.

¹² XVI legislatura, Nota di lettura n. 15, pagina 32-33.

Sul punto, premesso che il Governo¹³ esclude esplicitamente il rischio di una conversione a t.i. dei suddetti contratti, andrebbe meglio chiarito sulla base di quali presupposti e in forza di quale deroga normativa si ritiene che le proroghe in esame non siano suscettibili di integrare le fattispecie che obbligano i datori di lavoro interessati – nel caso in specie, gli enti di area vasta – a procedere all’assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori che eccedano i complessivi trentasei mesi di servizio.

Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i dati, aggiornati al 2015, concernenti la platea dei lavoratori in servizio a tempo determinato nelle ex province ed i relativi profili professionali, e altresì indicati gli effetti indotti attesi dalla proroga dei contratti in questione, con l'indicazione delle aliquote adottate nel relativo calcolo.

Comma 9-ter (Elezioni consigli provinciali)

Il comma 9-ter, lettera a), modifica il termine per le prime elezioni dei Presidenti di provincia e dei consigli provinciali successive alla legge n. 56 del 2014, posticipandolo da 30 a 90 giorni dalla scadenza naturale del mandato o dalla decadenza o scioglimento anticipato degli organi provinciali.

La lettera b) prevede l'applicazione anche in caso di elezioni successive al 2014 della disposizione in base alla quale alla scadenza naturale dei consigli provinciali, il presidente della provincia, assumendo anche le funzioni del consiglio provinciale, e la giunta provinciale restano in carica a titolo gratuito per l'ordinaria amministrazione e per gli atti urgenti e indifferibili, fino all'insediamento del nuovo presidente della provincia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 9-quater (Personale province)

Il comma 9-quater prevede che la facoltà, per le province, di prorogare al 31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato (di cui all'articolo 4, comma 9, terzo periodo del D.L. 101/2013) per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi (nel rispetto di specifici vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa vigente di contenimento della spesa complessiva di personale) operi anche per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto del rispetto dei vincoli connessi alle regole di finanza pubblica per gli enti locali e della normativa di contenimento della spesa di personale, non vi sono osservazioni da formulare.

¹³ CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 4.

Comma 10 **(Contratti a tempo determinato presso comuni della Calabria)**

La norma modifica l'articolo 16-*quater*, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2015 concernente la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili di comuni della regione Calabria, prevedendo che anche per l'anno 2015 in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, al solo scopo di consentire, a valere su finanziamenti regionali, la prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato già sottoscritti e già finanziati, non si applichi la sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lett. d), della legge n. 183/2011, che prevede il divieto di effettuare assunzioni a qualunque titolo a carico dell'ente inadempiente.

La RT afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che la spesa di personale resta a carico della regione Calabria nei limiti delle disponibilità di bilancio indicate in legge regionale, assicurando la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

Al riguardo, attesa la permanenza dei vincoli di finanza pubblica a carico della regione Calabria, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 10-bis **(Graduatorie docenti)**

Il comma, inserito durante l'esame in prima lettura, sembrerebbe disporre, anzitutto, che la validità delle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente è prorogata (dall'a.s. 2016/2017) all'a.s. 2018/2019.

Si tratta di una deroga alla previsione (art. 1, co. 4, del D.L. 97/2004) in base alla quale l'aggiornamento delle GaE è effettuato con cadenza triennale, volta a prorogare la validità delle graduatorie attualmente utilizzate, senza possibilità, per quanti vi sono inclusi – ad esempio – di chiedere l'aggiornamento del punteggio o il trasferimento in altra provincia (in base al D.M. n. 235 del 1 aprile 2014, le GaE sono valide per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017).¹⁴

Si dispone che le graduatorie di istituto, limitatamente alla prima fascia – nella quale sono iscritti gli aspiranti inseriti nelle GaE per il medesimo posto o classe di concorso – siano aggiornate a decorrere dall'a.s. 2019/2020.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ritenendo le norme di rilievo meramente ordinamentale, non ci sono osservazioni.

¹⁴ In materia si ricorda che la L. 107/2015 (la cd. riforma della "Buona scuola") ha previsto che, fino a totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, l'accesso ai ruoli del personale docente continua ad aver luogo per il 50% dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50%, attingendo alle GaE (art. 1, co. 109, lett. c)). Ha, altresì, previsto l'indizione (che sarebbe dovuta avvenire entro il 1° dicembre 2015) di un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio (art. 1, co. 114) e ha disposto che nei concorsi per l'accesso alla docenza - che sono indetti con cadenza triennale, e le cui graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'a.s. successivo a quello dell'approvazione - conseguono la nomina i candidati dichiarati vincitori che si collocano in una posizione utile in relazione al numero delle cattedre o dei posti messi a concorso (e non più dei posti "disponibili", come precedentemente previsto) (art. 1, co. 113, lett. a) ed i)).

Comma 10-ter
(Diplomi delle istituzioni AFAM)

Il comma, inserito durante l'esame in prima lettura, differisce al 31 dicembre 2017 il termine entro cui i diplomi finali rilasciati dalle Istituzioni dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) al termine dei percorsi formativi dell'ordinamento previgente alla L. 508/1999 devono essere conseguiti ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello, rilasciati dalle stesse Istituzioni in base alla normativa vigente.

A tal fine, introduce nell'art. 1 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013), dopo il comma 107, che ha sancito l'equipollenza suddetta purché i diplomi fossero stati conseguiti prima della data della sua entrata in vigore, un nuovo comma (co. 107-bis, che fa riferimento al "termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza").

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 10-quater
(Personale comuni Umbria)

Il comma 10-quater autorizza, per il triennio 2016-2018, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti (al fine di prorogare le attività tecnico-amministrative volte ad ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria) a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo massimo di tre anni, nei limiti strettamente necessari al completamento delle attività di ricostruzione, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie e dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 81 del 2015.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e del rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali, nulla da osservare.

Comma 10-quinquies
(Fondi pensione PA)

Il comma, introdotto nel corso dell'esame in prima lettura, prevede che le risorse (di cui all'articolo 74, comma 1, della legge n. 388/2000) destinate al finanziamento dei fondi gestori di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, nell'anno 2016 possano essere utilizzate, per un importo massimo di 214.000 euro, anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, dal momento che la norma interviene aggiungendo una finalizzazione di spesa a valere su di una autorizzazione predisposta come tetto massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Comma 10-sexies (Abilitazione scientifica nazionale dei docenti universitari)

Il comma differisce al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione del regolamento che definisce le modalità di espletamento delle procedure per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale (che doveva essere emanato prima dell'avvio della tornata 2014, da indire entro il 28 febbraio 2015).

Fissa, altresì, – e non proroga – alla medesima data il termine per la nuova emanazione del decreto ministeriale volto a definire criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione della stessa abilitazione, termine non previsto dalla legislazione vigente.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Commi da 10-septies a 10-octies (Ricercatori universitari a t.d.)

Il commi 10-septies e 10-octies, inseriti durante la prima lettura, riguardano i contratti di ricercatore universitario a tempo determinato di "tipo b" non rinnovabili, nonché i decreti che definiscono le procedure e i criteri per l'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale.

In particolare, il comma 10-septies modifica la previsione (art. 24, co. 3, lett. b), L. 240/2010) secondo cui i contratti di ricercatore di "tipo b" non sono rinnovabili, stabilendo che gli stessi sono "rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016".

Il comma 10-octies, al primo periodo, autorizza invece le università a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a proprio carico e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatore a tempo determinato di "tipo b", in scadenza prima della stessa data, ai titolari che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale nelle tornate 2012 e 2013.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, va *in primis* sottolineato che il dispositivo provvede ad autorizzare la proroga di un anno, da parte delle università, dei contratti a t.d. previsti per una particolare tipologia di ricercatori (24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010), ponendone l'onere esclusivamente a carico dei loro bilanci. Il dispositivo sembrerebbe perciò contenere una deroga ai principi della legge di contabilità, nonché a quelli – anch'essi di particolare rigore – cui è ispirata anche la nuova disciplina della programmazione e dei bilanci delle Università di cui al decreto legislativo n. 49/2012, dal momento che si consente la formale copertura di un "nuovo" e obbligatorio onere, a carico delle risorse che sono già previste ai sensi della legislazione vigente.

Ne segue, che occorrerebbero rassicurazioni in merito all'esistenza delle relative disponibilità a valere dei bilanci degli atenei interessati.

In proposito, venendo anche ai profili di stretta quantificazione, dal momento che le norme intervengono – anche operando le necessarie integrazioni all'ordinamento vigente – al fine di consentire il rinnovo dei soli contratti di ricerca a t.d. ex articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 (rinnovo che la legge espressamente non prevedeva) – peraltro, limitatamente a quelli che siano in scadenza entro il 2016 – andrebbero quindi

richiesti i dati precisi in ordine alla platea dei ricercatori potenzialmente interessati alla proroga, nonché, valutazioni in merito ai rischi che dalla medesima possano derivare, in considerazione della vigente disciplina europea sul divieto di "abuso" dei medesimi contratti, a t.d., che potrebbe portare gli atenei ad una "stabilizzazione", per via "giudiziaria"¹⁵.

Infine, andrebbe confermata la neutralità finanziaria della norma che prevede l'equipollenza, ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti, i nuovi assegni di ricerca di cui all'articolo 22 del decreto legislativo n. 240/2010, con quelli erogati ai sensi della disciplina previgente, già previsti dall'articolo 51, comma 6, della legge 449/1997.

Articolo 2 *(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa)*

Commi 1 e 2 **(Processo amministrativo digitale)**

Il comma 1 proroga al 1° luglio 2016 l'entrata in vigore della obbligatorietà della firma digitale nel processo amministrativo prevedendo, inoltre, una fase preliminare di sperimentazione della nuova disciplina presso i TAR e il Consiglio di Stato.

Il comma 2 interviene sulle norme di attuazione del Codice del processo amministrativo per prevedere una fase di sperimentazione in vista della graduale introduzione del processo amministrativo telematico.

La RT afferma, con riferimento al comma 1, che il differimento del termine ivi stabilito - già prorogato, da ultimo, con l'articolo 20, comma 1, lett. b), del DL 83/2015 - non produce nuovi oneri per la finanza pubblica, tenuto anche conto della specifica clausola d'invarianza di cui è corredata la disposizione modificata.

Riguardo al comma 2, la RT sottolinea che la norma è attuativa di quanto già previsto dall'allegato 2, articolo 13, comma 1, del D. Lgs. 104/2010 ed evidenzia che tale ultima disposizione è munita di una specifica clausola d'invarianza finanziaria. Pertanto anche il comma 2 in esame non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbe confermato che all'attuazione della sperimentazione di cui alla legge in esame gli organi dell'amministrazione della giustizia amministrativa possano farvi fronte avvalendosi delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente. Considerato che le norme in esame erano già corredate di apposita clausola di invarianza finanziaria, si evidenzia l'esigenza di adeguate dimostrazioni circa la sostenibilità di tali clausole, potendo la proroga derivare proprio dalla difficoltà di rispettare la suddetta invarianza.

¹⁵ Ciò detto, sebbene le nuove procedure di reclutamento dei docenti di cui alla legge n. 240/2010, oltre a configurare la professionalità dei ricercatori esclusivamente come a t.d. per gli atenei, escludono espressamente anche qualsiasi automatismo per il transito nella stessa carriera da parte del personale già di "ricerca".

Comma 2-bis
(Sezioni distaccate insulari)

Il comma – introdotto nel corso dell'esame in prima lettura – proroga di due anni (dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018) il temporaneo ripristino, previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 14 del 2014, delle sezioni distaccate insulari di tribunale ad Ischia, Lipari e Portoferraio (Isola d'Elba). Viene, di conseguenza fissato al 1° gennaio 2019 il termine da cui cessa l'efficacia della disciplina provvisoria sul ripristino delle sezioni insulari. La disposizione precisa l'invarianza finanziaria per l'erario derivante dalla proroga.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Comma 2-ter
(Patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori)

Il comma – introdotto nel corso dell'esame in prima lettura – interviene sulla legge di riforma della professione forense (legge n. 247 del 2012), con particolare riferimento ai requisiti per esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche). La disposizione consente l'iscrizione nell'albo speciale agli avvocati che, entro 4 anni dall'entrata in vigore della riforma – in luogo degli attuali 3 anni – maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Rispetto alla disposizione oggi in vigore, che richiede che tale requisito sia maturato entro il 2 febbraio 2016, l'art. 2 proroga il termine fino al 2 febbraio 2017.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 2-bis
(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria)

L'articolo, introdotto in prima lettura, proroga al 31 dicembre 2016 i termini (entrambi in scadenza il 21 febbraio 2016) per l'adozione, da parte del responsabile dei servizi automatizzati del Ministero della giustizia, delle specifiche tecniche necessarie per la pubblicazione dei dati e dei documenti da inserire sul cd. portale delle vendite pubbliche ai sensi dell'art. 161-*quater* delle disposizioni di attuazione del c.p.c.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale del dispositivo, non ci sono osservazioni.

Articolo 2-ter
(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace)

L'articolo, introdotto in prima lettura, proroga dal 28 febbraio al 31 maggio 2016 il termine (fissato dall'art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. 192 del 2014) entro il quale il Ministero della giustizia – adottando il decreto di modifica delle tabelle delle circoscrizioni territoriali – approva la permanenza in attività degli

uffici dei giudici di pace a richiesta dagli enti locali. La decisione è assunta valutate le richieste e gli impegni assunti dagli enti stessi per il mantenimento degli uffici sul loro territorio, a loro integrali spese.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, come già segnalato in occasione dell'esame dell'articolo 2, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 192/2014¹⁶, premesso che la riapertura degli uffici dei giudici di pace potrà comunque avvenire solo con oneri a carico dei comuni i quali, avendone le possibilità finanziarie, ne richiederanno l'attivazione, previa verifica della richiesta e dei fabbisogni da parte del Ministero della giustizia, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si segnala che l'articolo 6, del decreto legislativo n. 156/2012 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148), stabilisce che la revisione delle circoscrizioni degli uffici dei giudici di pace debba avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e avvalendosi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Articolo 2-quater

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

Il comma 1 proroga al 2016 la vigenza della norma (articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92) ai sensi della quale in determinati casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'ASpI, non è dovuta, a carico del datore di lavoro, la somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, prevista dal comma 31 del citato articolo 2. Alle conseguenti minori entrate, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, preso atto che la quantificazione dell'onere ricalca puntualmente la stima effettuata in rapporto all'onere annuale finora scontato nei saldi, sarebbe comunque auspicabile che l'INPS fornisca – se disponibili – i dati del rendiconto 2014 relativi alla deroga in esame. Per i profili di copertura, pur riconoscendo che il Fondo sociale per occupazione e formazione persegue finalità rientranti nell'ambito inciso dalla norma in esame e che presenta significativi margini di flessibilità nel suo utilizzo, si ritiene che la prassi di provvedere, anche per importi non trascurabili, alla copertura mediante le risorse appostate presso tale Fondo potrebbe determinare tensioni nel finanziamento degli interventi già previsti o comunque programmati e più difficilmente eludibili.

¹⁶ Nota di Lettura n. 78, pagina 18.

Il comma 2 stabilisce che per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 726 del 1984, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148 del 2015, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016 e per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento. Per la copertura si rinvia alle osservazioni relative al comma precedente.

Il comma 3 estende anche ai lavoratori dipendenti del settore privato iscritti alle forme esclusive di assicurazione generale obbligatoria la facoltà di accedere all'istituto previsto dal comma 284 della legge di stabilità per il 2016, ai sensi del quale tali lavoratori possono accedere al part-time (40-60%), ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Il comma poi proroga dal 29 febbraio al 30 marzo 2016 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale d'attuazione della misura in esame.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il limitato, prevedibile aumento della platea dei soggetti beneficiari opera all'interno di un dispositivo che prevede un tetto di spesa (60 mln per il 2016, 120 mln per il 2017, 60 mln per il 2018), che non viene modificato e che resta presidiato dal meccanismo di monitoraggio ed eventuale sospensione dei trattamenti da parte dell'INPS, che rappresenta ormai una prassi e che si è palesato uno strumento efficace nel garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica.

Articolo 3

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico)

Comma 1

(Proroga di termini in materia di servizi audiovisivi)

Il comma 1 modifica l'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo n. 177 del 2005 (Testo unico dei servizi audiovisivi), prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il divieto, per i soggetti che esercitano attività televisiva in ambito nazionale attraverso più di una rete, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.

La RT afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2

(Proroga di termini in materia di sicurezza del sistema elettrico)

Il comma 2 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2017 il servizio, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 3 del 2010, per la sicurezza del sistema elettrico di Sicilia e Sardegna, teso a garantire la possibilità di ridurre la domanda elettrica nelle citate isole, in ottemperanza alle istruzioni impartite dalla società Terna S.p.A. in ragione delle esigenze di gestione del sistema elettrico nazionale. Inoltre il comma prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:

- a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 €/MW;
- b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore il 1° gennaio 2016, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché applicando agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico.

La RT chiarisce che le disposizioni prevedono l'istituzione di un nuovo servizio di interrompibilità del carico nelle isole maggiori, in sostituzione del servizio attualmente esistente in scadenza al 31 dicembre 2015.

In particolare, la lettera a) prevede un aggiornamento delle condizioni del servizio per il nuovo biennio 2016-2017. Il servizio si rende necessario a seguito delle esigenze evidenziate dal gestore del sistema di trasmissione, Terna SpA, nell'ambito del monitoraggio della misura attuale, previsto dalla Commissione europea nell'ambito della decisione C(2012) 6779 del 3 ottobre 2012. Contestualmente la lettera b) consente di adeguare i meccanismi tariffari alle norme comunitarie venendo incontro alle richieste emerse in sede europea al fine di evitare l'apertura di una eventuale procedura di infrazione nei confronti dell'Italia. L'impianto normativo, nel suo insieme, da un lato, proroga il servizio di interrompibilità in favore dei grandi consumatori elettrici in territori insulari e, dall'altro, consente la necessaria rideterminazione delle tariffe garantendo così un equilibrio economico complessivo nell'ambito del sistema elettrico nazionale. La RT afferma altresì che le norme non comportano effetti per la finanza pubblica. La relazione illustrativa chiarisce che il meccanismo, a fronte della disponibilità dell'impresa ad accettare l'interruzione della fornitura nel caso di emergenza elettrica nazionale, garantisce alla medesima una riduzione dei costi pari a 170.000 €/MW, misura valutata compatibile dalla direzione concorrenza della Commissione europea.

Al riguardo, nulla da osservare, visto che la riduzione dei costi applicata alle aziende che aderiscono all'eventuale interruzione del servizio trova compensazione nell'ambito del

sistema tariffario e che le disposizioni sono volte al superamento di possibili contenziosi in sede europea.

Commi 2-bis e 2-ter (Gare per la distribuzione del gas)

I commi 2 *bis* e 2-*ter*, inseriti dalla Camera dei deputati, intervengono nella disciplina delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale.

In particolare, si prevedono ulteriori proroghe dei termini per la pubblicazione dei bandi di gara.

Inoltre, si modifica l'articolo 4 del decreto-legge n. 69 del 2013, sostituendo il secondo periodo del comma 2 che prevedeva che decorsi i termini perentori di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011, la Regione avviasse la procedura di gara. La modifica in esame prevede invece che scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario *ad acta*, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario *ad acta*. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-*quater*, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario *ad acta* entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.

Infine, sono soppressi i commi 4 e 5 dell'articolo 4, del decreto-legge n. 69 del 2013¹⁷.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2-*quater* (Formazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili)

Il comma 2-*quater* proroga dal 31 dicembre 2013 al 31 dicembre 2016 l'attivazione, da parte delle regioni e delle province autonome, di un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili di cui all'articolo 15, comma 2 del D.lgs. 28/2011. Gli stessi soggetti, in alternativa, possono anche procedere al riconoscimento di fornitori di formazione, dandone comunicazione al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Si ricorda che il comma 5 dell'articolo 15 citato prevedeva che gli eventuali nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dalle attività di formazione fossero posti a carico dei soggetti partecipanti alle medesime attività.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, considerato che la norma originaria prevedeva che gli oneri per le attività di formazione fossero a carico dei soggetti partecipanti, non ci sono osservazioni.

¹⁷ Il comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 prevede il potere sostitutivo statale in caso di inerzia della Regione nella nomina del commissario *ad acta*. Tale disposizione è ormai assorbita dalla nuova formulazione del comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013. Il comma 5 prevede una forma di penalizzazione economica per gli enti locali nei casi in cui gli stessi non abbiano rispettato i termini per la scelta della stazione appaltante.

Comma 2-quinquies (Emittenza radiotelevisiva locale)

Il comma 2-quinquies dispone che l'erogazione dei 20 mln di euro annui per il sostegno all'emittenza radiotelevisiva locale deve avvenire secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge n. 208 del 2015.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, trattandosi di disposizione che si limita a prevedere indirettamente i criteri di erogazione di risorse predeterminate nel loro ammontare.

Articolo 3-bis (Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI)

L'articolo, inserito durante l'esame in Commissione, proroga per un triennio (accademico) l'operatività della Scuola sperimentale di dottorato internazionale *Gran Sasso Science Institute* (GSSI), istituita sperimentalmente, a decorrere dall'a.a. 2013- 2014, e per un triennio (accademico), dall'art. 31-bis del D.L. 5/2012 (L. 35/2012). Ai fini indicati, è stata autorizzata la spesa di € 12 mln per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

All'articolo nel testo vigente viene aggiunto il comma 5-bis, laddove si prevede che, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, è autorizzata una integrazione di spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Alla copertura degli oneri si provvede, per ciascun anno, quanto a € 2 mln, mediante corrispondente riduzione delle risorse relative al Fondo di finanziamento ordinario delle università (cap. 1694, MIUR) e, quanto a € 1 mln, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento degli enti di ricerca finanziati dal MIUR (cap. 7236,MIUR).

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, premesso che la norma si configura come autorizzazione sotto forma di limite massimo di spesa, non ci sono osservazioni.

Articolo 4 (Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa)

Comma 1 (Poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali)

La norma proroga per l'anno 2016 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 che attribuiscono al prefetto poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali qualora quest'ultimo non sia approvato nei termini prescritti dalla vigente disciplina.

La RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e che, in quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 1-bis (Utilizzo di risorse da parte degli enti)

La norma estende all'anno 2016 la possibilità concessa agli enti territoriali di utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione dei mutui e di riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nel presupposto che le citate risorse siano utilizzate nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, non vi sono osservazioni da formulare.

Commi 1-ter e 1-quater (Rendiconti dei partiti)

Il comma 1-ter proroga al 15 giugno 2016 – relativamente ai soli esercizi degli anni 2013 e 2014 – il termine, fissato dalla legge n. 96 del 2012, al 15 giugno di ogni anno, entro cui i rappresentanti legali o i tesoriери dei partiti devono trasmettere alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto ed i relativi allegati unitamente al giudizio espresso dalla società di revisione sul rendiconto ed il verbale di approvazione dello stesso.

La legge prevede l'obbligo di presentazione del rendiconto d'esercizio, entro il 15 giugno di ogni anno, a carico dei partiti o dei movimenti politici che:

- abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi nelle elezioni della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- abbiano percepito nel corso dell'esercizio di riferimento contributi pubblici;
- siano iscritti nel registro dei partiti politici di cui all'art. 4 del D.L. 149/2013;
- abbiano fruito dei benefici del 2 per mille e del regime fiscale agevolato.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Comma 2 (Prevenzione incendi scuole)

La norma proroga il termine in materia di prevenzione degli incendi relativo all'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici introdotto con l'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013. Per effetto della modifica, l'adeguamento, anziché entro il termine del 31 dicembre 2015, deve essere completato entro sei mesi dalla data di adozione dell'apposito decreto ministeriale e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per la realizzazione degli interventi in esame.

Al riguardo, si ricorda che la norma di cui si dispone la proroga era dotata di apposita clausola di salvaguardia (comma 2 dell'art.10-*bis* del decreto-legge 104/2013). La circostanza che la norma sia oggetto di reiterate proroghe (una era intervenuta anche con il decreto-legge 210/2015), pone il problema dell'accuratezza con cui sono apposte tali clausole e della loro effettiva sostenibilità.

Comma 2-*bis* **(Prevenzione incendi strutture turistiche)**

Il comma 2-*bis* proroga ulteriormente dal 31 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio.

La RT non considera il comma.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di competenza, trattandosi di norma ordinamentale.

Comma 3 **(Dichiarazioni sostitutive da parte dei cittadini stranieri)**

Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive (le cosiddette autocertificazioni) limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (art. 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, D.P.R. 445/2000; art. 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione, D.P.R. 394/1999). A tal fine, modifica l'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. 5/2012. Il termine per l'acquisto dell'efficacia delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri, originariamente fissato al 1° gennaio 2013 dal citato D.L. 5/2012, era stato prorogato al 30 giugno 2014 dal D.L. 150/2013, al 30 giugno 2015 dal D.L. 119/2014 e al 31 dicembre 2015 dal D.L. 192/210.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 afferma che la proposta in esame intende prorogare al 31 dicembre 2016 il termine disposto dall'art. 17, comma 4-*quater*, del D.L. n. 5/2012, già prorogato da ultimo al 2015 con l'articolo 4, comma 6-*ter*, D.L. 192/2014, relativo alla facoltà, per i cittadini di Stati non appartenenti all'UE regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, limitatamente a stati, qualità personali e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Tuttavia, il comma 4-*quinquies* del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5/2012 ha previsto che "con decreto del Ministro dell'Interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, sono individuate le modalità per l'acquisizione d'ufficio dei certificati del casellario giudiziario italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso sul territorio nazionale, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso o invalido, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio nonché le misure idonee a garantire la celerità nell'acquisizione della documentazione".

L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati ad individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, università e ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse: soltanto tale colloquio diretto costituisce infatti strumento idoneo a garantire la celerità del flusso informativo tra gli uffici coinvolti. Le carenze e le problematiche evidenziate in questa fase, di complessa risoluzione, non hanno consentito la realizzazione degli obiettivi fissati dalla norma e l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti.

Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2016 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-*bis* e 4-*ter*, comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax, ecc., con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse. Viene pertanto richiesta la proroga del termine di cui all'art. 17, comma 4-*quater* citato al 31 dicembre 2016

Trattandosi di disposizione meramente ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, tenuto conto del tenore ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Comma 4 (Unioni e fusioni di comuni)

La norma nel modificare l'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge n. 78 del 2010, proroga fino al 31 dicembre 2016 l'esclusione dall'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni fondamentali da parte dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti a comunità montane.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati ha previsto per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione entro la data del 1° gennaio 2016, l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge n. 208 del 2015, concernente il conseguimento del pareggio di bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6

milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al riguardo, al fine di circoscrivere esattamente l'onere recato dall'esonero per l'anno 2016 del conseguimento del pareggio di bilancio per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione, andrebbero forniti maggiori elementi di dettaglio idonei a dimostrare la quantificazione dell'onere recata dalla disposizione. Inoltre, andrebbe assicurato che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali rechi le necessarie disponibilità e la loro destinazione per altre finalità non comprometta quelle previste a legislazione vigente sul predetto fondo.

Comma 5 (Contabilità speciali nuove province)

La norma nel modificare l'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali finalizzate a consentire l'adempimento delle obbligazioni assunte per gli interventi di cui alle leggi istitutive delle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani, nonché ad agevolare il flusso dei pagamenti in favore delle imprese.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le risorse sono già disponibili sulle contabilità speciali. Le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economie di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 – Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'interno – dello stato di previsione dell'entrata.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha precisato che le risorse disponibili nelle contabilità speciali sono scontate nei tendenziali di spesa per il 2016 e che le eventuali risorse che rimarranno disponibili al termine dell'anno 2016 costituiranno economia di spesa e saranno versate sul capitolo 3560 (Conto entrate eventuali diverse del Ministero dell'Interno) dello stato di previsione dell'entrata.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto chiarito dal Governo, non vi sono osservazioni da formulare.

Comma 6 (Valutazione rischi ordigni bellici)

Il comma 6 proroga da sei a dodici mesi dalla data di pubblicazione dell'apposito decreto del Ministro della difesa (DM 11 maggio 2015, n. 82) l'operatività delle modifiche già introdotte all'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in merito alla valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, con le

quali si impone che la detta valutazione sia svolta tenendo conto del possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi in cantieri interessati da attività di scavo.

La RT esclude che dalla norma derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 6-bis (Fondo sperimentale di riequilibrio)

La norma provvede alla ricognizione e al riparto del fondo sperimentale di riequilibrio da attribuire alle province per il 2016, confermando anche per tale anno l'applicazione dei criteri già adottati negli anni precedenti con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012;

Alla determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati per l'anno 2016 da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna, si provvede secondo i medesimi criteri previsti nei due precedenti anni ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 16 del 2014.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 6-ter (Proroga mandato COCER)

Il comma 6-ter, attraverso due modifiche all'articolo 2257 del Codice dell'ordinamento militare prevede la proroga, fino al 31 maggio 2017 del mandato dei componenti in carica del Consiglio centrale interforze della rappresentanza militare, nonché dei consigli centrali, intermedi e di base dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, eletti nelle categorie del personale militare in servizio permanente e volontario. Tale termine era stato da ultimo prorogato al 30 maggio 2012 dall'articolo 8, comma 1, lett. c-bis) del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14; la conclusione, entro il 15 luglio 2017, dei procedimenti elettorali per il rinnovo dei consigli di rappresentanza.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 6-quater (Proroga contratti Agenzia industrie difesa)

Il comma 6-quater, mediante la modifica di una norma contenuta nella legge di stabilità 2015, proroga per un solo anno – dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 – un terzo dei contratti conclusi dall'Agenzia Industrie difesa ai sensi articolo 143, comma 3, del D.P.R. n. 90 del 2010. In base a tale disposizione l'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si può far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa

che accerti il possesso di un'adeguata professionalità in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici *curricula* culturali e professionali.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, posto che il dispositivo prevede la proroga per un solo anno, di 1/3 dei contratti di diritto "privato" in essere e stipulati dall'Agenzia di cui è già prevista la possibilità di stipula sino al 31 dicembre 2015 ai sensi della legislazione vigente¹⁸, e nei limiti dei casi ivi indicati dalla norma in vigore, andrebbe confermato che detta proroga avverrà nei soli limiti delle risorse che sono già stanziare nel bilancio della medesima agenzia per il medesimo anno.

Sul punto, onde fornire provata evidenza delle risorse disponibili a tal fine, andrebbero richiesti documentati elementi in ordine agli stanziamenti predisposti nel bilancio di previsione del suddetto organismo e all'onere di cui si prevede il sostenimento per effetto della proroga di 1/3 di contratti in essere alla data del 31 dicembre 2015, fornendo elementi conoscitivi in ordine ai profili di inquadramento e ai trattamenti economici corrispondenti.

Articolo 4-bis

(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto)

La norma proroga agli anni dal 2015 al 2017 la concessione di un contributo all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria degli enti locali in stato di dissesto finanziario a valere sulle somme disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, accantonate e non utilizzate negli esercizi precedenti, tramite modifiche all'articolo 3-bis del DL 174/2012.

Resta fermo per le suddette somme non impegnate il limite massimo di 30 mln di euro annui, da versare al bilancio dello Stato e riassegnare allo stato di previsione del Ministero dell'interno.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, per i profili di copertura non ci sono osservazioni, considerato che la RT allegata al provvedimento originario affermava che la disposizione non comporta nuovi oneri in quanto il contributo sarà assegnato solo se a fine esercizio dovesse riscontrarsi il parziale utilizzo della somma già destinata, annualmente, agli interventi in favore degli enti locali che hanno deliberato il dissesto finanziario, sulla base dell'accantonamento disposto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con copertura nell'ambito degli stanziamenti ordinariamente assegnati agli enti locali, ossia all'interno delle somme già spettanti a Comuni e Province.

Comunque, al fine di verificare la praticabilità della norma, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità dei mancati utilizzi delle somme accantonate nei precedenti

¹⁸ Nota di Lettura n. 71 pagina 197

esercizi¹⁹. Potrebbe essere utile inoltre comprendere le ragioni di uno strutturale sovradimensionamento dello stanziamento da cui deriva la possibilità prevista dalla norma.

Articolo 4-ter

(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale)

L'articolo proroga di un anno (al 31 gennaio 2017) il termine entro il quale il Presidente del Consiglio può richiedere all'autorità giudiziaria competente che i direttori del D.I.S. (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza) o altro personale dipendente espressamente delegato siano autorizzati ai colloqui con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4-quater

(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico)

L'articolo, introdotto in prima lettura, proroga di sei mesi la deroga alle ordinarie modalità di conservazione dei dati telefonici e telematici detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione. Modificando il recente decreto antiterrorismo (art. 4-*bis* del d.l. n. 7 del 2015), la disposizione prevede che fino al 30 giugno 2017 i suddetti operatori debbano conservare i dati del traffico telefonico e telematico, nonché i dati relativi alle chiamate senza risposta, in deroga a quanto previsto dal Codice della Privacy (art. 132 del d.lgs. n. 196 del 2003), che ne imporrebbe la distruzione dopo 30 mesi. Attualmente, la deroga al Codice è consentita fino al 31 dicembre 2016. La conservazione dei dati di traffico, che non riguarda dunque i contenuti delle comunicazioni, è finalizzata all'accertamento e repressione dei reati di grave allarme sociale e di terrorismo.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 5

(Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo)

Il comma 1 modificando l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro il quale le regioni provvedono alla delimitazione dei cosiddetti distretti turistici.

La RT afferma che la norma, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.

¹⁹ Da ultimo il D.Dirett. 04/08/2015, Incremento della massa attiva dei comuni in dissesto finanziario - anno 2014, pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2015, n. 212, ha stanziato 25 milioni di euro.

La nota di risposte presentata dal Governo alla Camera dei deputati ha fornito rassicurazioni in merito al fatto che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.

Al riguardo, pur in presenza del chiarimento fornito dal Governo, occorre altresì confermare l'attuale disponibilità delle risorse previste dall'articolo 1, comma 372, della legge n. 266 del 2005²⁰ in materia di distretti produttivi.

Il comma 1-*bis* modifica l'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto legge n. 83 del 2014, concernente interventi vari per il sito archeologico di Pompei, prevedendo che sia assicurato fino al 31 gennaio 2019 non solo lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto ma anche dell'attività della struttura di supporto nel limite massimo di spesa non più di 100.000 euro ma di 500.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

Si stabilisce inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non più a decorrere dal 1° gennaio 2016 il passaggio delle funzioni del Direttore generale di progetto e le relative competenze alla Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, con riferimento all'incremento di 400.000 euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 dell'onere per lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto e dell'attività della struttura di supporto andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la presenza di risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia e la conseguente capacità del bilancio dell'ente a sostenere l'onere in esame.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 18 della legge di contabilità, le leggi e i provvedimenti che comportano oneri a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 243 del 2012, di attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, i bilanci delle amministrazioni pubbliche non territoriali devono essere in equilibrio con ciò intendendosi un saldo non negativo in termini di cassa e di competenza tra le entrate finali e le spese finali sia in fase di previsione che di rendiconto.

La RT relativa alla norma originaria che disponeva uno stanziamento di 100.000 euro annui²¹ precisava che la Soprintendenza dispone di autonomo bilancio ai sensi del d.p.r. 29

²⁰ L'articolo 1, comma 372 della legge n. 266 del 2005 ha previsto che per la disciplina dei distretti produttivi non devono derivare oneri superiori a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2006.

²¹ Art. 16, comma 1-*bis*, lett. b), D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 125.

maggio 2003, n. 240, il quale ha ampia capienza anche in ragione degli introiti derivanti dalla fruizione pubblica del sito, che ammontano ad oltre 20 milioni di euro annui²².

Atteso che al direttore generale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2013 spetta una indennità complessiva non superiore a 100.000 euro annui lordi, e in assenza di una esplicita abrogazione della predetta norma, andrebbe chiarito se l'incremento recato dalla presente disposizione è destinato completamente all'attività della struttura di supporto. In ogni caso, andrebbero fornite informazioni sul personale impiegato nella struttura di supporto e il relativo onere²³.

Articolo 5-bis **(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale "Omero")**

La norma proroga per il triennio 2016-2018 il finanziamento di 500.000 euro annui volto a garantire il funzionamento del Museo tattile statale "Omero".

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa riferita agli enti culturali di cui alla legge n. 534 del 1996 (cap. 3671 dello stato di previsione del MIBACT).

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che sull'autorizzazione di spesa riferita agli enti culturali di cui alla legge n. 534 del 1996 risulta una disponibilità di circa 12,7 mln di euro andrebbe soltanto chiarito se la riduzione operata dalla presente disposizione non comprometta le finalità previste a legislazione vigente a valere sulle predette risorse.

Articolo 6 **(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute)**

Il comma 1 proroga da 8 a 18 mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 71 del 2015 la validità dei certificati di addestramento della gente di mare in materia di soccorso.

La RT afferma che la norma non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

²² La RT aggiungeva che il bilancio 2015 contiene apposito capitolo denominato "Studi di fattibilità, progettazioni, ecc.", con stanziamento di circa 900.000 euro. Inoltre, era in corso di elaborazione il bilancio di previsione per l'anno 2016, nel quale la Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia provvederà ad assicurare idonea capienza per la spesa prevista che non potrà essere superiore, rispettivamente a 100.000 euro lordi annui per la figura del Direttore - come già stabilito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito in legge n. 112 del 2013 - e a 900.000 euro annui per la segreteria tecnica di progettazione.

²³ Il comma 5 del DL 83/2014 ha costituito, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia, una segreteria tecnica di progettazione composta da non più di 20 unità di personale, alle quali possono essere conferiti, in deroga ai limiti finanziari previsti dalla legislazione vigente, incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa di 900.000 euro annui, per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei.

Il comma 2 proroga ulteriormente dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 l'applicazione di un nuovo metodo di remunerazione della filiera distributiva del farmaco, definito con decreto interministeriale sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco, previsto dall'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012.

La RT afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si ricorda che alla norma oggetto di proroga non erano stati ascritti specifici effetti di risparmio, che erano invece ricondotti al complesso delle misure recate dall'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012. La RT allegata alla disposizione evidenziava poi che il nuovo sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco avrebbe dovuto in ogni caso garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, implicitamente escludendo la sussistenza di risparmi. Inoltre, anche alla prima norma di proroga non sono stati ascritti effetti finanziari. La neutralità finanziaria della disposizione è stata infine ribadita dal Governo il 20 gennaio u.s. in sede di esame in Commissione (I e V riunite) presso la Camera dei deputati.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 15, comma 16, del decreto-legge n. 95 del 2012, prevedendo che le tariffe massime delle strutture accreditate che erogano assistenza ambulatoriale indicate dal decreto del ministro della salute del 18 ottobre 2012, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica, costituiscano riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del servizio sanitario nazionale, quali principi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera indicate dal medesimo decreto ministeriale costituiscono analogo riferimento fino alla data del 31 dicembre 2016.

La RT illustra la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che alle disposizioni originarie, peraltro già prorogate dal decreto-legge n. 192 del 2014 e sostanzialmente analoghe a quelle recate dal presente comma, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 4 stabilisce che anche per il 2015 e il 2016 il riparto della quota premiale a valere sulle risorse ordinarie stanziata dalla vigente legislazione per il finanziamento del servizio sanitario nazionale tenga conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome in modo che le quote da attribuire alle regioni virtuose siano invece utilizzate per riequilibrare le regioni altrimenti penalizzate. Le forme premiali sono state previste dall'articolo 2, comma 67-bis, della legge n. 191 del 2009 per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 502 del 1992.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto si limita ad intervenire sui criteri di riparto fermo restando l'importo complessivo della suddetta quota premiale.

Al riguardo, preso atto di quanto asserito dalla RT e del fatto che alla disposizione (articolo 42, comma 14-*ter*, del decreto-legge n. 133 del 2014) che per prima ha corretto nei termini in esame i criteri di riparto della quota premiale non erano stati ascritti effetti finanziari, si osserva che la disposizione sembra comunque suscettibile di disincentivare le iniziative regionali volte a ridurre gli oneri per l'approvvigionamento di beni e servizi, con conseguenti riflessi sui saldi complessivi, a prescindere dall'impatto sulla quota premiale, che resta invariata nel suo ammontare.

Il comma 4-*bis* proroga anche per il 2016 l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e conferma per la determinazione dei fabbisogni *standard* regionali in materia di sanità i costi *pro capite* per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni *standard* regionali per il 2015.

La RT non considera la disposizione.

Al riguardo, nulla da osservare. A titolo meramente informativo si segnala che le tre regioni in questione sono Marche, Umbria e Veneto.

Articolo 7 ***(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)***

Il comma 1 modifica l'articolo 8, comma 3-*bis*, del decreto-legge n. 192 del 2014, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 l'incremento dal 10% al 20% dell'anticipazione del prezzo relativa ai contratti di appalto, affidati a seguito di gare bandite o di altra procedura avviata successivamente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che la concessione dell'anticipazione dell'importo contrattuale in favore dell'appaltatore incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse relativi agli appalti di lavori e, conseguentemente, su una diversa rappresentazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La nota di risposte fornita dal Governo alla Camera dei deputati ha ribadito che l'anticipazione prevista incide soltanto sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse.

Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT e successivamente dalla nota del Governo, si prende atto che l'incremento dell'anticipazione in favore dell'appaltatore, incide

sul profilo temporale dei pagamenti e sulla spendibilità delle risorse. A tale proposito, andrebbero tuttavia esclusi effetti negativi sui saldi di cassa derivanti dalla maggiorazione delle anticipazioni.

Il comma 1-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, disciplina la destinazione delle risorse non sottratte alle regioni in virtù della disapplicazione delle sanzioni previste dall'articolo 10, comma 12-*sexiesdecies*, del decreto-legge n. 192 del 2014, nei confronti delle regioni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno e che hanno destinato al pagamento dei debiti pregressi risultanti alla data del 31 dicembre 2012, una quota dell'obiettivo del patto di stabilità superiore al 50% dello obiettivo stesso. Le risorse citate sono utilizzate entro il 31 dicembre 2016 dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero fornite indicazioni sull'entità delle risorse di cui si prevede una nuova destinazione. Sui profili di copertura, trattandosi di sanzioni, come noto non scontate sui saldi, non ci sono osservazioni.

Il comma 2 modifica l'articolo 253, commi 9-*bis* e 15-*bis* del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 il termine relativo alla dimostrazione del possesso dei requisiti per la qualificazione delle imprese in materia di lavori pubblici.

Una modifica introdotta dalla Camera dei deputati proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 la facoltà delle stazioni appaltanti di applicare gli articoli 122, comma 9 e 124, comma 8 del Codice dei contratti pubblici²⁴, per i contratti di importo inferiore alle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 28 del medesimo decreto.

La RT originaria afferma che la norma riveste carattere procedimentale e che, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

I commi 3 e 4 prorogano dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 il termine di cui all'articolo 189, comma 5, del D.Lgs. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) ed il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del DPR 207 del 2010, relativi alla possibilità di utilizzare, per la dimostrazione dell'adeguata idoneità tecnica e organizzativa, l'attestazione SOA in luogo della presentazione dei certificati di esecuzione dei lavori.

²⁴ Tali norme prevedono che per lavori d'importo inferiore o pari a 1 milione di euro e per servizi e forniture d'importo inferiore o pari a 100.000 euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

La RT afferma che le norme sono volte a consentire una più ampia concorrenza nelle procedure di affidamento a contraente generale e ad eliminare il rischio effettivo di creare un circolo chiuso ed inaccessibile di soggetti qualificati. Dai dati economici, a partire dal 2011 (anno di entrata in vigore della maggior parte delle norme del DPR 207/2010), appare evidente che questa forma di incentivazione del mercato dei contraenti generali e di "semplificazione" non ha potuto produrre appieno gli effetti voluti dal legislatore a causa della crisi economica, soprattutto nel settore delle costruzioni, con conseguente contrazione nel settore degli appalti.

La RT conclude affermando che le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 4-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 il termine entro il quale, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell'impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 5 nel modificare l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine per l'emanazione di un decreto interministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

La RT, oltre a descrivere la norma, afferma che la stessa è di carattere ordinamentale e non ha effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 6 modifica l'articolo 15, comma 3-*quinqües*, del decreto-legge n. 216 del 2011, prorogando dal 30 giugno 2014 al 31 luglio 2016 l'emanazione di un decreto recante la disciplina dei corsi di formazione per gli addetti al salvamento acquatico.

La RT nell'affermare che la norma risponde alla necessità di disporre di una disciplina organica, finalizzata all'individuazione degli organismi legittimati alla formazione, al salvamento ed al rilascio delle relative abilitazioni, sottolinea altresì che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 7 modifica l'articolo 26, comma 1-*bis*, del decreto-legge n. 66 del 2014, prorogando dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore delle disposizioni che eliminano l'obbligo di pubblicazione degli avvisi e bandi sui quotidiani, di cui agli articoli 66 e 122 del D. Lgs. n. 163 del 2006 (Codice degli appalti pubblici).

La RT afferma che la disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che la disposizione in esame non comporta effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la RT dell'articolo 26 del decreto-legge n. 66 del 2014, nello stimare il risparmio derivante dalla misura per le amministrazioni aggiudicatrici, aveva precisato che « il suddetto risparmio concorre alla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 8 » del medesimo decreto-legge. In sostanza, gli effetti positivi per la finanza pubblica sono stati comunque colti per effetto degli obiettivi di risparmio e delle riduzioni di spesa disposti dall'articolo 8, commi 4-7, e dall'articolo 50 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Al riguardo, alla luce di quanto chiarito dal Governo, si osserva che la proroga di fatto fa venir meno il potenziale risparmio derivante dall'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione di avvisi e bandi sui quotidiani, pur non compromettendo il conseguimento degli effetti positivi per la finanza pubblica connessi alla riduzione delle spese per acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 8 del decreto-legge n. 66 del 2014.

Il comma 8 modifica l'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge n. 69 del 2013, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro cui gli enti locali devono effettuare i pagamenti dei lavori per la sicurezza degli edifici scolastici, previo trasferimento delle risorse da parte del Ministero dell'istruzione. Si specifica altresì che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.

La RT afferma che dal punto di vista contabile resta fermo che il MIUR dovrà provvedere ad impegnare entro il corrente esercizio le risorse del 2014 non ancora impegnate, che rappresentano residui di stanziamento e che altrimenti andrebbero in economia. Secondo la RT la disposizione, di carattere procedurale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che viene espressamente sancito che tale proroga non comporta, neanche implicitamente, deroghe alla vigente disciplina contabile in materia di conservazione di residui da parte del MIUR.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9 modifica l'articolo 15, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 2015, in materia di rapporti tra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e lo Stato, prevedendo che, nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'acquisizione di efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI), sia prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previsti, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.

La RT afferma che i costi per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria da riconoscere, stante la proroga del contratto ai medesimi patti e condizioni attualmente vigenti, sono pari rispettivamente a 976 milioni di euro e 720 milioni di euro, importi previsti nel contratto di programma-parte servizi RFI 2012-2014. Le relative risorse sono allocate nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia. Eventuali maggiori corrispettivi, sempre nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, potranno essere riconosciuti solo con la stipula del nuovo contratto già dal 2016. In tal senso la norma infatti indica chiaramente il 31 dicembre 2016 quale termine massimo di proroga.

Pertanto per la RT dalla norma in esame non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 9-bis attribuisce all'amministratore delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in luogo dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A., l'incarico di Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, di cui al Programma Infrastrutture Strategiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, prevede che l'incarico scada nel settembre 2017 anziché nel settembre 2016.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, sull'attribuzione e l'estensione della durata dell'incarico, trattandosi di incarico gratuito, non ci sono osservazioni²⁵.

Il comma 9-ter, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di ulteriori 30 giorni il termine entro il quale il Commissario dell'azienda Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici predisporre un piano industriale che preveda anche interventi di contenimento delle spese. Entro tale termine non è possibile intraprendere azioni

²⁵ Sulla realizzazione della tratta ferroviaria Napoli-Bari si segnala che nel corso dei lavori alla Camera dei deputati in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 133 del 2014 la nota di risposte del Governo, ha affermato che l'opera in esame non era, all'epoca, interamente finanziata per circa 3,2 mld di euro su un totale di 5,8 mld di euro, ribadendo, nel contempo, che gli interventi sarebbero stati attuati nel limite delle risorse allo scopo finalizzate nell'ambito del Contratto di programma RFI. Alla luce della presente proroga dell'incarico di commissario andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'attuale disponibilità delle risorse residue per la continuazione e il completamento dell'opera in esame al fine di dimostrare che la stessa sarà realizzata, come affermato dalla RT riferita al decreto-legge n. 133 del 2014, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza produrre effetti negativi per la finanza pubblica.

esecutive, anche concorsuali e i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che il comma 867 della legge n. 208 del 2015 prevede che nelle more dell'attuazione del piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Alla luce di tale finanziamento andrebbe chiarito se la proroga in esame, comportando di fatto uno slittamento in avanti del termine entro il quale il commissario deve predisporre il piano di risanamento, possa determinare ulteriori esigenze finanziarie per la continuità operativa della società e, di conseguenza, possibili oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 modifica l'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge n. 107 del 2015, prorogando al 30 aprile 2016 il termine (originariamente pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge n. 107 del 2015) entro il quale i beneficiari di finanziamenti per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici trasmettono al Ministero delle infrastrutture le aggiudicazioni provvisorie dei lavori.

La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11 proroga al 29 febbraio 2016 il termine per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, stabiliti nei provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013, relativi agli interventi di edilizia scolastica finanziati attraverso i mutui trentennali contratti dalle regioni, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa depositi e prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria.

Una modifica introdotta alla Camera dei deputati proroga ulteriormente il suddetto termine al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Inoltre, il termine è prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria di 5.278.000 euro, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.

La RT originaria afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che la proroga in esame è compatibile con la programmazione finanziaria relativa ai mutui stipulati per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Al riguardo, atteso che le modifiche introdotte alla Camera dei deputati hanno spostato ulteriormente in avanti (30 aprile 2016 e 15 ottobre 2016) i termini per l'aggiudicazione

provvisoria dei lavori per talune fattispecie, andrebbe confermato anche per le citate proroghe la compatibilità con la programmazione finanziaria relativa ai mutui stipulati per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica.

Il comma 11-*bis* proroga al 28 febbraio 2017 il regime transitorio per l'operatività della revisione delle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 11-*ter*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine a partire dal quale si dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole in circolazione soggette ad immatricolazione in ragione del relativo stato di vetustà e con precedenza per quelle immatricolate antecedentemente al 1° gennaio 2009.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che non risultino scontati a legislazione vigente eventuali gettiti per l'introduzione dell'obbligo di revisione delle macchine agricole.

Il comma 11-*quater*, introdotto dalla Camera dei deputati, differisce al 1° gennaio 2017 l'entrata in vigore dell'articolo 1 comma 866 della legge n. 208 del 2015 che istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio di mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta. Il Fondo, ai sensi del comma 866, è alimentato dalle risorse previste dall'articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013 che, a sua volta, ha stanziato 300 milioni per il 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 da destinare all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile ferroviario, nonché di vaporetti e *ferry-boat* destinati ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. Con la presente disposizione i fondi previsti per il 2015 e il 2016 rimangono destinati alle finalità previste dall'articolo 1, comma 83, mentre i criteri di assegnazione delle risorse rimangono quelli stabiliti ai sensi del comma 223 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 che rimette ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-regioni la ripartizione delle risorse di cui al comma 83 sopra citato, sulla base di specifici criteri.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbero valutati i profili di compatibilità comunitaria, considerato che la RT relativa alla legge di stabilità 2016 affermava che il predetto Fondo era finalizzato a concorrere alla spesa che le regioni e gli enti locali sostengono con i propri bilanci per il

raggiungimento degli standard europei richiesti per il parco mezzi destinato al trasporto pubblico anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta.

Articolo 8

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine iniziale di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) per gli operatori del settore del trasporto di rifiuti pericolosi. Viene, inoltre, prorogato al 31 dicembre 2016 il termine finale di efficacia del contratto con Selex service management SpA, attuale concessionaria del SISTRI.

Una modifica, introdotta dalla Camera dei deputati ha integrato il comma 1, al fine di dimezzare le sanzioni concernenti l'omissione dell'iscrizione al SISTRI e del pagamento del contributo per l'iscrizione stessa. Tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica (bandite dalla Consip S.p.A. il 26 giugno 2015).

Inoltre, si stabilisce che, in ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI siano corrisposti - a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio - 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015-2016. Viene inoltre disposto che il pagamento delle somme, a titolo di anticipazione, dovrà essere effettuato dal Ministero dell'ambiente nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio entro il 31 marzo 2016.

La RT originaria con riferimento alla proroga del termine iniziale di operatività del SISTRI afferma che la norma ha natura procedimentale e non determina effetti finanziari negativi.

Relativamente alla proroga del termine di efficacia del contratto con Selex Spa la RT afferma che il contratto stipulato in data 14 dicembre 2009 tra il Ministero dell'ambiente e la Società Selex SeMa, attuale concessionaria del SISTRI, aveva una durata quinquennale con scadenza 30 novembre 2014, già prorogata al 31 dicembre 2015. L'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio SISTRI da parte dell'attuale gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla Consip lo scorso 26 giugno. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alla fine del mese di gennaio 2016.

La RT precisa, inoltre, che il finanziamento del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti SISTRI, ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009, avviene attraverso contributi da porre a carico dei soggetti obbligati al SISTRI, a copertura degli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del SISTRI medesimo. Tali contributi annuali sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Il pagamento dei costi di produzione consuntivati dalla Società Selex SeMa avviene nel limite delle risorse derivanti dal versamento dei contributi sopra indicati e previa verifica di congruità da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale.

La RT afferma, quindi, che la disposizione non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Relativamente alle integrazioni intervenute alla Camera dei deputati la RT non considera le disposizioni.

Al riguardo, si segnala che la riduzione del 50 per cento delle sanzioni in esame, anche se sono da considerare entrate di tipo eventuale, oltre che comportare una riduzione di gettito di tale tipologia di voce di entrata, potrebbe comportare una diminuzione dell'effetto deterrente connesso alla sanzione ovvero relativo al numero di iscrizioni al SISTRI e al pagamento del relativo contributo per l'anno 2016. Su tale punto andrebbe chiarito se tale circostanza possa determinare difficoltà nell'adempiere al pagamento dei costi di produzione in favore della concessionaria del SISTRI e, di conseguenza, determinare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Relativamente alle somme da corrispondere all'attuale concessionaria del SISTRI per gli anni 2015 e 2016, al fine di circoscrivere esattamente l'onere, andrebbero forniti maggiori elementi di delucidazione circa la quantificazione dell'onere recato dalla disposizione, chiarendo, altresì, se l'entità dei versamenti contributivi risulta sufficiente a ripianare il pagamento dei costi di produzione dell'attuale società concessionaria del SISTRI. Su tale ultimo punto, nel segnalare che nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente al capitolo 7082 sono presenti stanziamenti di competenza per 15 mln di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, andrebbe chiarito se le citate risorse di natura capitale sono destinate al pagamento dell'anticipazione all'attuale concessionaria del SISTRI, specificando anche la natura corrente o capitale dell'anticipazione.

Il comma 2 dispone la proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 dei termini per l'aggiornamento dei valori limite di emissione dei grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 273, comma 3, del D. Lgs. 152/2006.

Il comma 3 dispone il differimento dal 31 dicembre 2010 al 29 febbraio 2016 del termine di decorrenza del divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico superiore a 13.000 kJ/kg (comma 3).

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La nota di risposte fornita dal Governo alla Camera dei deputati, relativamente al comma 2, ha confermato che il testo proposto è compatibile con le disposizioni comunitarie. Peraltro, la disposta proroga dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2017 dei termini per l'aggiornamento dei valori limite di emissione non si applica a tutti i grandi impianti di combustione, di cui all'articolo 273, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006 ma solo a quelli per i quali è in corso, su istanza dei gestori, il rilascio con autorizzazione di specifiche deroghe, deroghe che appunto sanciranno definitivamente la non applicabilità dei limiti in questione a tali impianti, a determinate condizioni la cui sussistenza è già stata verificata in fase di ricevibilità delle istanze di deroga. Al riguardo, il Governo precisa che nel recepimento delle corrispondenti disposizioni comunitarie si era deciso di subordinare in ogni caso la concessione di tali deroghe ad un preventivo aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), di fatto inasprando il disposto comunitario che in alcuni casi

configurava tali deroghe come semplici eccezioni, senz'altro applicabili al verificarsi di determinate condizioni, ed in altri rimetteva allo Stato membro – verificate determinate condizioni – di disciplinare come concedere le deroghe, non escludendo la loro applicazione ex lege, senza pertanto comportare necessariamente l'applicazione delle complesse procedure AIA al caso. La modifica normativa proposta non rimuove l'obbligo – specificamente previsto dal solo ordinamento italiano – di aggiornare le autorizzazioni, ma proroga di un anno il termine per effettuare tale aggiornamento, garantendo nelle more, verificato il rispetto dei requisiti comunitari, la applicabilità ex lege delle deroghe, in coerenza con il disposto comunitario.

La nota relativamente al comma 3, concernente la proroga in merito al divieto del conferimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico oltre i 13.000 kJ/Kg, conferma che la disposizione in oggetto non è di matrice comunitaria e pertanto lo slittamento dei termini di attuazione non deroga a nessun adempimento a cui lo Stato italiano deve ottemperare ai sensi di una direttiva europea.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 9

(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

L'articolo proroga fino al 30 giugno 2016 l'autorizzazione conferita dall'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 al Ministero delle politiche agricole ad effettuare le operazioni di pagamento e di riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (Assi) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012. Tale autorizzazione è prorogata limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti. I relativi pagamenti andranno effettuati mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, con successiva rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario.

La RT afferma che la norma non comporta effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica, mentre la relazione illustrativa precisa che a seguito della soppressione dell'Agenzia Assi e Unire, già UNIRE (ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge n. 95 del 2012), e del conseguente assorbimento della struttura e delle competenze relative all'ippica nell'ambito del Ministero delle politiche agricole, si sono registrate difficoltà tecniche per la gestione dei pagamenti del soppresso ente.

Al fine di superare tali difficoltà, già con il decreto del Ministro delle politiche agricole 31 gennaio 2013 si consentì al Segretario generale dell'ex Assi, per l'esercizio 2013, di effettuare pagamenti e riscossioni a valere sul conto corrente di tesoreria dell'Agenzia soppressa. In seguito l'articolo 1, comma 298, della legge n. 147 del 2013 ha previsto che il Ministro delle politiche agricole, per l'esercizio 2014, potesse nominare un dirigente delegato per effettuare tali pagamenti e riscossioni utilizzando il suddetto conto di tesoreria. Successivamente i decreti-legge n. 192 del 2014 e 51 del 2015 hanno prorogato tale autorizzazione, rispettivamente fino al 30 giugno e al 31 dicembre 2015. La norma in esame

prevede l'ulteriore prosecuzione dell'attività del dirigente delegato fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle pendenze debitorie maturate fino al 31 dicembre 2015.

Ciò appare indispensabile al fine di evitare soluzioni di continuità nell'attività di pagamento dei premi al traguardo. In particolare, poiché la nuova procedura informatica di pagamento dei premi attraverso il sistema amministrativo contabile delle amministrazioni centrali dello Stato (SICOGE) potrà essere utilizzata, per ragioni di carattere tecnico, per i soli premi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2016, la proroga dell'autorizzazione alla gestione da parte del dirigente delegato è finalizzata prioritariamente a garantire il completamento delle operazioni di pagamento a valere sulle disponibilità presenti sui conti correnti dell'ex Assi al 31 dicembre 2015, garantendo in questo modo una continuità gestionale, non assicurabile con gli ordinari strumenti di gestione. Inoltre detta proroga è resa necessaria dall'esigenza di consentire l'attività di liquidazione di ulteriori pendenze in corso, quali la liquidazione del Fondo Totip e la chiusura e conseguente liquidazione della Cassa di previdenza e assistenza per i dipendenti dell'ex Assi-Unire, nonché ad assicurare tempi adeguati per l'attività di rendicontazione del dirigente delegato sulla gestione 2015.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le operazioni di pagamento e di riscossione previste siano effettuate nell'ambito delle risorse disponibili e senza alterare le previsioni di cassa scontate a normativa vigente, come peraltro confermato dal Governo nella seduta del 20 gennaio u.s. delle Commissioni I e V riunite della Camera dei deputati.

Articolo 10

(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Comma 1

(Riscossione del Gruppo Equitalia)

Il comma 1 proroga dal 31 dicembre 2015 al 30 giugno 2016 il termine entro il quale le società del Gruppo Equitalia cesseranno di effettuare la riscossione spontanea e coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle società da essi partecipate.

La RT afferma che la norma è volta a prorogare al 30 giugno 2016 le attività di Equitalia SpA in materia di entrate ed in particolare di liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società da essi partecipate. Detta proroga garantisce la continuità dell'acquisizione del gettito in considerazione dell'odierno assetto della riscossione delle entrate degli enti locali, che si troverebbero improvvisamente a dover assumere in proprio la riscossione delle entrate affidate ad Equitalia. Pertanto per la RT alla disposizione non si ascrivono effetti.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 1-bis (Commissioni censuarie)

Il comma 1-bis introdotto dalla Camera dei deputati, proroga di sei mesi il termine entro il quale devono essere insediate le commissioni censuarie locali e centrale previste dal decreto legislativo n. 198 del 2014.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 2 (Coefficienti ridotti produzione combinata energia elettrica e calore)

Il comma in esame, modificando il termine contenuto nell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, proroga al 31 dicembre 2016²⁶ la possibilità che per la produzione combinata di energia elettrica e calore si continuino ad applicare i coefficienti – ridotti nella misura del 12% – individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con la deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, per la determinazione dei quantitativi di combustibile che, impiegati nei predetti impianti di cogenerazione, possano ritenersi utilizzati per la produzione di energia elettrica.

Si ricorda che la disciplina ordinaria prevede, al comma 1 del citato articolo 3-bis del DL16/2012, che in caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote di accisa previste per la produzione di energia elettrica dal punto 11 della tabella A, allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504²⁷, rideterminate in relazione ai coefficienti individuati con apposito decreto interministeriale²⁸, con riferimento: all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. Detti coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento.

La RT dopo aver riepilogato la disciplina in argomento conclude evidenziando che alla proroga proposta non si ascrivono effetti finanziari.

Al riguardo, premesso che anche in occasione delle precedenti proroghe, non erano stati ascritti effetti finanziari²⁹ non si hanno osservazioni da formulare; tuttavia, considerando che il regime transitorio di applicazione dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas è ormai in vigore dal 2012, si ritiene opportuno acquisire

²⁶ Il termine in esame è stato soggetto a diverse proroghe, l'ultima delle quali, recata dall'articolo 10, comma 2 del D.L. n. 192/2014.

²⁷ Testo unico sulle accise.

²⁸ Del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

²⁹ Sul punto si veda anche la sottosegretaria P. De Micheli, durante la seduta a commissioni riunite (I e V) della Camera dei deputati n. 576 del 20 gennaio 2016, la quale ha ribadito che: *“la riduzione del 12% dei coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione del 16 del 1998 garantirà lo stesso livello di gettito, essendo tale misura restrittiva del quantitativo di combustibile ammesso all'uso agevolato ed in ragione anche dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva in materia di cogenerazione”*.

informazioni circa l'effettiva invarianza³⁰ di gettito – *ex post* – derivante dalle disposizioni in argomento.

Comma 2-bis

(Termini per l'avvio dei progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni)

Il comma 2-bis proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale devono essere concretamente avviati i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni, non inferiori a 35.000 TEP/anno, il cui periodo di riconoscimento dei certificati bianchi sia terminato entro il 2014 e rispondenti a determinati requisiti (collegamento funzionale a nuovi investimenti in impianti energeticamente efficienti installati nel medesimo sito industriale; efficientamento energetico di impianti collegati alla medesima filiera produttiva, anche in siti diversi, avviati nella medesima data; risanamento ambientale nei siti di interesse nazionale; salvaguardia dell'occupazione), nonché realmente peculiari e in grado di produrre nuovi risparmi di energia in misura complessivamente equivalente alla soglia minima annua indicata, al fine di usufruire della proroga della durata degli incentivi sino al 31 dicembre 2016.

La RT non analizza il comma.

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che il sistema degli incentivi per l'efficienza energetica è a carico del sistema tariffario elettrico generale, non riflettendosi direttamente sui saldi di finanza pubblica.

Commi da 2-ter a 2-sexies

(Detraibilità dell'IVA per gli organismi di formazione professionale)

I commi in titolo, aggiunti durante l'esame presso la Camera dei Deputati, definiscono il regime di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) in relazione alle attività svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici.

In particolare il comma 2-ter reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, circa la detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di beni e servizi da parte dei citati organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; nello specifico si chiarisce che la detraibilità dell'IVA è riconosciuta solo se i beni e i servizi acquistati con i contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.

Con il comma 2-quater si fa salva la detrazione dell'IVA sui beni e servizi, assolta dai citati organismi di formazione professionale, utilizzati per la realizzazione di attività formative per le quali detti soggetti abbiano percepito contributi a fondo perduto – ai sensi dell'articolo 12 della suddetta L. 241/1990 – purché la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.

Ai sensi del comma 2-quinquies, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, si dispone che gli enti che erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi in discorso, debbano tener

³⁰ Sul punto si ricorda che la relazione tecnica annessa al citato D.L. n. 16/2012 specificava che la riduzione delle aliquote e la rideterminazione dei coefficienti effettuata con i successivi decreti previsti nel citato articolo 3-bis avrebbero consentito di garantire almeno lo stesso gettito a legislazione vigente in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.

conto, nella determinazione dei contributi stessi³¹, dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi che si consideri, ai sensi del predetto regolamento, realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Infine il comma 2-*sexies* associa ai commi 2-*ter*, 2-*quater* e 2-*quinquies* maggiori oneri pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018. A copertura degli stessi, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

La RT non è stata presentata; tuttavia il comma 2-*sexies* provvede a quantificare gli oneri del provvedimento per il 2016 in 6 mln di euro, per il 2017 in 5 mln di euro e per il 2016 in 3 mln di euro. Dispone poi, a copertura dei citati oneri, l'utilizzo del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Al riguardo, si rammenta che la problematica della detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi effettuati dagli organismi di formazione professionale che ottengono contributi pubblici, è stata in più di una occasione oggetto di attenzione del Parlamento, dell'Amministrazione finanziaria³² e della giurisprudenza³³; da ultimo si ricorda che – in sede di risposta al *question time* n. 5-06067 del 30 luglio 2015 a firma degli On.li Causi e Rubinato che evidenziava il persistere di incertezze applicative in materia e richiamava l'attenzione *ad adiuvandum* su una recente sentenza della Corte di Cassazione³⁴ – il Governo, sentita l'Amministrazione finanziaria, ha ribadito che – per il principio dell'inerenza³⁵ – l'IVA è detraibile nella misura in cui il soggetto passivo utilizza detti beni e servizi per l'effettuazione a valle di operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto³⁶. In altri termini, per il beneficiario del contributo che agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, il diritto a detrazione dell'IVA sugli acquisti non risulta influenzato dalla percezione di contributi, bensì dipende unicamente dal regime impositivo delle operazioni attive poste in essere dal beneficiario. Non è invece detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi utilizzati esclusivamente per realizzare operazioni esenti o comunque non soggette all'imposta. Qualora i beni e servizi acquistati siano utilizzati per realizzare sia operazioni imponibili sia operazioni fuori campo IVA, la detrazione è riconosciuta *pro quota*. In considerazione di quanto sopra rappresentato, la norma di interpretazione autentica espressa nel comma 2-*ter* parrebbe riaffermare tali principi, precisando nel contempo che i soggetti destinatari di essa sono tutti gli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici di qualunque tipologia, compresi quelli erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

³¹ Erogati anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

³² Circolare n. 20/E del 11 maggio 2015; circolare n. 34/E del 21 novembre 2013;

³³ Da ultimo Corte di Cassazione, sentenza n. 12523 del 17 giugno 2015

³⁴ Cassazione n. 12523/2015.

³⁵ Che regola in via generale la disciplina della detraibilità dell'IVA ed il cui significato è così delineabile: è detraibile dall'ammontare dell'imposta relativa alle operazioni effettuate, quello dell'imposta assolta o dovuta dal soggetto passivo.

³⁶ Si veda in particolare la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 20/E dell'11/05/2015.

Il comma 2-*quater* fa quindi salve quelle detrazioni dell'IVA³⁷ sugli acquisti operate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e a condizione che l'IVA non sia stata considerata dall'ente erogatore come una spesa ammessa al finanziamento³⁸. In merito a tale comma, la disposizione impedisce che la norma di interpretazione autentica di cui al comma 2-*ter* possa operare retroattivamente; una disciplina che finisce per stabilizzare, sanandole, anche quelle detrazioni già operate (o che saranno effettuate entro la data di conversione in legge del provvedimento) non in linea con il criterio interpretativo predetto e con la prassi dell'Amministrazione finanziaria. In considerazione di quanto precede, avuto riguardo ai numerosi pronunciamenti della stessa³⁹, andrebbero chiarite meglio le ragioni della persistenza delle incertezze applicative nella materia⁴⁰ e quelle poste a base dell'intervento di cui al comma 2-*quater*.

Il comma 2-*quinqües* permette invece agli enti erogatori di determinare i contributi tenendo conto dell'IVA assolta sugli acquisti e realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e quindi a quest'ultimo rimasta in carico come costo.

Non si hanno informazioni al fine di poter riscontrare la quantificazione degli oneri indicati, peraltro riferiti ad un triennio (2016- 2018). In proposito si osserva che gli effetti finanziari sono stati espressamente associati anche alla norma di interpretazione autentica (comma 2-*ter*) ed al criterio posto dal comma 2-*quinqües* – norme destinate ad operare a regime – e non soltanto alla disposizione di cui al comma 2-*quater* che fa salve le detrazioni operate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. Appaiono quindi necessari chiarimenti sia al fine di poter verificare il carattere prudenziale degli importi indicati, sia l'affermata temporaneità degli oneri, fornendo nel contempo le ragioni dell'avvenuta riferibilità degli stessi anche ai commi 2-*ter* e 2-*quinqües*.

Infatti, quanto al criterio interpretativo posto nel comma 2-*ter*, associato anche a tipologie di contributi pubblici diversi da quelli di cui alla legge 241/1990, andrebbe chiarito se la norma possa innovare la prassi interpretativa dell'Amministrazione finanziaria con conseguenti riflessi finanziari; ciò in considerazione di quanto si legge nelle citate circolari che, nel fornire indicazioni agli operatori, distinguono nell'ambito delle procedure di affidamento (in senso lato) dei servizi di formazione la concessione di sovvenzioni e contributi ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 dalla stipula dei contratti pubblici ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. In merito al comma 2-*quater* si richiama l'attenzione sul fatto che oneri per l'erario deriveranno non solo dalla non ripetibilità delle somme detratte e non sanzionabilità per i soggetti che hanno già effettuato la detrazione ma

³⁷ Relative agli acquisti di beni e servizi utilizzati nella realizzazione di attività qualificazione professionale e per le quali i predetti organismi di formazione abbiano percepito contributi a fondo perduto.

³⁸ Nel qual caso si determinerebbe una duplicazione del recupero dell'IVA, sia sotto forma di detrazione sia di finanziamento.

³⁹ Cfr.: risoluzione 11 marzo 2009, n. 61/E,; risoluzione 25 luglio 2005, n. 100/E, circolare 19 luglio 2007, n. 46/E; circolare 24 dicembre 1997, n. 328.

⁴⁰ La sentenza, citata, della Cassazione n. 12523 del 17 giugno 2015 – che ha ammesso la possibilità di portare in detrazione l'IVA assolta sugli acquisti effettuati per l'esercizio dell'attività di formazione – indicata nell'ambito del *question time* citato a sostegno dell'esigenza di un intervento chiarificatore in materia, non parrebbe peraltro contraddire in modo univoco la prassi dell'Amministrazione finanziaria sopra ricordata.

anche da quelle fattispecie *in itinere* (che potrebbero essere non trascurabili) che potranno perfezionarsi fino all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame.

In merito poi alle conseguenze derivanti dal comma 2-*quinquies* va da sé che a parità di valore dei contributi il tener conto dell'IVA quale spesa ammissibile al finanziamento potrà implicare – a parità di soggetti beneficiari – una diminuzione delle erogazioni oppure – a parità di ammontare totale di contributi – un decremento nel numero dei beneficiari. A ciò si aggiunga che la determinazione del contributo finalizzata a tener conto dell'effettiva spesa sostenuta dal beneficiario dovrebbe, a rigor di logica, considerare non solo l'IVA definitivamente rimasta a carico di esso, ma anche il maggior beneficio in termini di imposte dirette riveniente dalla maggiore deduzione delle componenti negative di reddito derivante dal meccanismo dell'indetraibilità dell'IVA.

Inoltre, andrebbe esclusa la possibilità che il regime transitorio possa ritenersi confliggente con le disposizioni comunitarie; sul punto si ricorda che nella seduta del 22 gennaio 2015, n. 368 presso la Commissione economia e finanze della Camera dei deputati il Governo specificò che: “...*la lettura finora data alle disposizioni nazionali concernenti la detrazione IVA è l'unica compatibile con le disposizioni della direttiva CE 112/2006, alle quali le normative degli Stati membri e le relative interpretazioni devono necessariamente conformarsi*”.

In merito infine alla copertura degli oneri andrebbe confermato se il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui al citato articolo 18 della L 185/2008, presenta le adeguate disponibilità di risorse e se l'utilizzo di esse per le finalità in esame non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle stesse disponibilità.

Comma 3

(Contenimento dell'acquisto di mobili da parte delle pubbliche amministrazioni (deroga per la scuola))

Il comma proroga per il 2016 la validità delle norme di contenimento di cui alla legge di stabilità 2013 della spesa pubblica che vietano alle amministrazioni pubbliche, alle autorità indipendenti e alla CONSOB di effettuare spese per l'acquisto di mobili e arredi, ad eccezione di quelli destinati ad uso scolastico e dei servizi per l'infanzia, di ammontare superiore al venti per cento della spesa sostenuta in media negli anni precedenti. In sostanza, la norma estende all'anno 2016 quanto già previsto per gli anni 2013, 2014 e 2015 in merito al contenimento della spesa per l'acquisto di mobili e arredi da parte delle amministrazioni pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità indipendenti e della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB). Tale disposizione era stata già prorogata al 2015 dall'articolo 10, comma 6, del D.L. n. 192/2014. Durante l'esame in prima lettura, la norma è stata integrata per escludere da tali limiti per il 2016 gli enti locali.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la disposizione proroga di un ulteriore anno la riduzione delle spese per mobili e arredi per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. La norma comporta effetti positivi per il bilancio dello Stato, senza recare riflessi finanziari negativi

per i bilanci degli enti pubblici interessati. Infatti, i benefici per il bilancio dello Stato attengono sia alla diretta riduzione di spesa per le amministrazioni statali, sia alle maggiori entrate correlate ai versamenti operati dagli enti pubblici assoggettati alla disposizione in discorso, mentre per il bilancio degli enti, trattandosi di un tetto di spesa legato ad elementi storici, l'effetto è fondamentalmente neutro.

In definitiva, afferma che la norma proposta si inserisce nel novero degli interventi di contenimento della spesa pubblica.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame in I lettura⁴¹, in merito alla mancata evidenziazione di possibili risparmi di spesa derivanti dalla proroga per il 2016, che sarebbe avvenuta – analogamente alla precedente "proroga" intervenuta, per il 2015, con il decreto-legge n. 192/2014 – per fini esclusivamente "prudenziali", pur essendosi ascritti alla norma iniziale effetti di riduzione della spesa "cifrati" – a suo tempo in 5 milioni di euro per le annualità 2013-2014 – valutabili solo a "consuntivo", nulla da osservare.

Comma 4 (Proroga consulenti finanziari)

Il comma proroga al 31 dicembre 2016 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti (consulenti finanziari), da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, in attesa della riforma del settore.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514, afferma che il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, di recepimento della MIFID (Direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari) aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un Organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla Consob.

L'art. 19, del suddetto decreto di recepimento della MIFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'Organismo di tenuta dell'Albo dei Consulenti Finanziari, aveva previsto, come disciplina transitoria, che in sede di prima costituzione del suddetto Albo dal suddetto albo "il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, nomina in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti".

In attesa dell'istituzione dell'Organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'art. 19 del D.Lgs. 164/2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al

⁴¹ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 5.

31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.

Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 21 *bis* del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito in legge con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116, in quanto — come più volte rappresentato — non è stato possibile istituire il suddetto Organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.

Il Ministero ha provveduto comunque ad emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (D.M. n. 66 del 5 aprile 2012). Il Legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, all'articolo 1, commi 36-41 della legge di stabilità 2016, ha previsto la soppressione dell'Organismo per l'Albo dei consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-*bis* del d.lgs. n. 58/1998 e il trasferimento delle relative funzioni all'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58/1998, rinominato " Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". In tale nuovo Albo unico saranno iscritti, in apposita sezione, anche i consulenti finanziari di cui al citato articolo 18-*bis* del decreto legislativo n. 58/1998, che assumono la denominazione di "consulenti finanziari autonomi".

Ciò premesso, nelle more dell'avvio effettivo dell'"albo unico dei consulenti finanziari", come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino al 31 dicembre 2016.

Da tale proroga non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme, nulla da osservare.

Comma 5

(Riduzione dei costi sostenuti dalle pubbliche amministrazioni per organi collegiali e incarichi)

Il comma proroga al 31 dicembre 2016 il limite massimo – pari agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10 per cento – stabilito per la corresponsione di indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità, da parte delle pubbliche amministrazioni ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 ribadisce che con la norma viene prorogata fino al 31 dicembre 2016 la disposizione, di cui all'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, che stabilisce un limite alla rideterminazione dei

compensi ai componenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, fissandolo agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, ridotti del 10%. La norma, pertanto, si inquadra nel contesto degli obiettivi di contenimento della spesa per gli organi delle amministrazioni pubbliche e determina effetti finanziari positivi per la finanza pubblica quantificabili a consuntivo.

Al riguardo, tenuto conto degli elementi forniti, nel corso dell'esame in prima lettura⁴², in merito ai risparmi già maturati negli ultimi esercizi per effetto della richiamata norma, di cui si provvede alla proroga anche per il 2016 con la disposizione in esame, andrebbe confermato che gli effetti finanziari "positivi" per i tendenziali di spesa non siano valutabili che a "consuntivo", potendo dai dati registrati negli ultimi esercizi conclusi trarsi una stima prudenziale dei possibili effetti derivanti dalle misure di cui si dispone la proroga anche nel corrente anno.

Comma 6 (Riduzione dei costi delle locazioni passive per gli immobili delle pubbliche amministrazioni)

Il comma estende all'anno 2016 il vigente blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che la disposizione, in considerazione dell'eccezionalità della situazione economica e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, modifica l'art. 3, comma 1, del D.L. n. 95/2012 estendendo all'anno 2016, la non applicabilità dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici ISTAT, al canone dovuto dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, nonché dalle Autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) per l'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.

Alla norma, pur foriera di risparmi di spesa, non erano stati ascritti effetti finanziari positivi, per ragioni prudenziali e la stessa è stata già prorogata da ultimo al 2015 con l'articolo 10, comma 7, d.l. 192/2014.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

⁴² In particolare, il Dipartimento della R.G.S ha segnalato che "sull'apposito capitolo 3334 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano versamenti di euro 88.177.148,51 per il 2014 e di euro 124.430.491,95 per il 2015." Ciò posto, ha però ritenuto opportuno evidenziare che "sul predetto capitolo sono versate tutte le somme provenienti dalle riduzioni di spesa connesse all'adozione delle misure di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010." Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagina 5.

Comma 6-bis (Federalismo demaniale)

Il comma 6-bis, introdotto dalla Camera dei deputati, riapre i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali (federalismo demaniale), prevedendo che gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del demanio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, a decorrere dall'entrata in vigore della legge in esame ed entro il termine del 31 dicembre 2016.

La RT non considera la norma

Al riguardo, andrebbe assicurato che i nuovi compiti in capo all'Agenzia del demanio e agli altri enti interessati derivanti dalla riapertura dei termini per la procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali, possano essere svolti con le risorse strumentali, finanziarie e umane presenti a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Commi da 7 a 7-quater (Croce Rossa Italiana)

Il comma 7 estende alle esigenze del bilancio di previsione del 2016 – con riferimento all'Ente Croce Rossa Italiana – l'utilizzo di avanzi accertati e di garanzie per prestiti. Sulla base di quanto disposto dall'art. 3, co. 3, del D.Lgs. 178/2012, il Commissario della CRI (ovvero il Presidente nazionale) sono autorizzati ad utilizzare, escluse le risorse derivanti da raccolte fondi finalizzate, nonché escluse le risorse provenienti dal Ministero della Difesa per gli anni 2010, 2011, il 2013, il 2014 e il 2015 e destinate ai Corpi Ausiliari delle Forze Armate, la quota vincolata dell'avanzo accertato dell'amministrazione sia del comitato centrale che del consolidato alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 178/2012, per il ripiano immediato di debiti anche a carico dei bilanci dei comitati con riferimento all'ultimo conto consuntivo consolidato approvato, a quello che sarà approvato per il 2012 e per le esigenze del bilancio di previsione 2013, 2014, 2015, e – con modifica introdotta dal provvedimento in esame – per l'anno 2016, con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, nonché ad utilizzare beni immobili, a garanzia di mutui, prestiti o anticipazioni per fronteggiare carenze di liquidità per spese obbligatorie e inderogabili.

Il comma 7-bis prevede che la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Il comma 7-ter in considerazione della definitiva soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista dal 1° gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, proroga di un anno (rideterminandolo al 2018) il termine a partire dal quale è prevista la soppressione dell'Ente Croce rossa e la sua trasformazione in associazione – prevedendo il differimento delle relative procedure di trasferimento delle risorse – ed il termine (rideterminandolo a decorrere dal 2017) a partire dal quale il finanziamento annuale dell'Associazione non può superare del 20 per cento l'importo complessivamente attribuito all'Ente e Associazione ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del medesimo decreto.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 afferma che la proposta aggiunge, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole "di previsione 2013, 2014 e 2015," le seguenti: "e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana".

Quindi la nuova previsione proroga il periodo di utilizzo della quota vincolata dell'avanzo accertato di amministrazione, per il ripiano immediato di debiti, di cui già l'Ente Croce Rossa Italiana gode, estendendolo ad un ulteriore anno – quindi per le esigenze del Bilancio di previsione 2016 – con riferimento all'Ente strumentale CRI (soggetto giuridico pubblico a decorrere dal 1° gennaio 2016).

Dalla disposizione, precisa la RT, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

I commi 7-*bis* e 7-*ter* sono al momento sprovvisti di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura riguardanti il comma 7, premesso che la norma ivi indicata è chiaramente suscettibile di produrre effetti negativi in termini di "cassa", in connessione all'utilizzo delle quote vincolate degli avanzi di amministrazione, come peraltro confermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura⁴³, andrebbero richiesti elementi di chiarificazione in merito ai riflessi che deriverebbero dal disposto utilizzo degli "avanzi vincolati", anche sull'equilibrio economico – patrimoniale di medio periodo dello stesso ente, atteso che alla misura sembrerebbe associarsi – almeno ad un primo esame – il solo beneficio della riduzione dei debiti "pregressi" ed un contenimento dell'accesso alle anticipazioni straordinarie di liquidità, senza considerare l'esposizione complessiva della sua gestione⁴⁴.

In proposito, come peraltro confermato dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame in prima lettura, va infatti sottolineato che l'Ente strumentale della Croce Rossa Italiana continua a presentare, ad oggi, "notevoli criticità della situazione economico-finanziaria, sia con riferimento alla massa debitoria che al consistente ricorso all'anticipazione di cassa", ragion per cui andrebbe chiarito, sin d'ora, fermo restando il beneficio rispetto alla mera situazione della attuale "liquidità" dell'ente, in quali termini la norma in questione, sia in grado di concorrere effettivamente al ripristino dell'equilibrio della gestione, entro un percorso di piena sostenibilità a valere delle sole risorse che sono per esso già disponibili ai sensi della legislazione vigente⁴⁵.

Oltretutto, posto che l'ente in questione anche all'esito della prevista riforma manterrà la natura di Amministrazione pubblica ai sensi del Sec2010, va considerato che il perseguimento e la conservazione dell'equilibrio di bilancio è sancito anche dall'articolo 13

⁴³ Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Bollettino dei Resoconti del 20 gennaio 2016, doc. cit., pagine 5-6.

⁴⁴ Sul punto, va segnalato che l'articolo 49-*quater* del decreto legge n. 69/2013 aveva stabilito in favore dell'ente l'apertura di una anticipazione di liquidità, per il solo 2014, nel limite di 150 milioni di euro.

⁴⁵ L'ente ha registrato nel 2014 un avanzo di 45 milioni di euro. Nel 2013 invece aveva registrato un disavanzo complessivo di oltre 50,7 milioni di euro. Cfr. CORTE DEI CONTI, Sezione di Controllo sugli Enti, Delibera n. 80/2014, *Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per l'esercizio 2013* pagina 34; *Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Associazione Croce Rossa Italiana (C.R.I.) per l'esercizio 2012*, Delibera n. 1/2014, Appendice, pagina III.

della legge n. 243/2012 per le amministrazioni non territoriali, alla luce della nuova disciplina sul pareggio di bilancio.

In merito poi alle integrazioni approvate nel corso dell'esame in prima lettura con l'inserimento dei commi *7-bis* e *7-ter*, premesso che i tendenziali a legislazione vigente non scontano effetti di risparmio per effetto del riordino e trasformazione dell'ente Croce rossa, andrebbero comunque richiesti chiarimenti in merito all'effettiva neutralità delle modifiche ivi apportate, sia con riferimento al previsto patrocinio in capo all'Avvocatura dello Stato per il nuovo ente avente natura associativa, che in relazione al differimento predisposto per la soppressione ed il trasferimento di risorse all'istituenda Associazione italiana Croce Rossa.

Sul punto si osserva che l'articolo 9 del decreto legislativo n. 178/2012, su cui intervengono le modifiche previste dal dispositivo in esame, reca la clausola di neutralità per tutte delle disposizioni contenute nel medesimo decreto-legge, circostanza, pertanto, che dovrebbe valere anche per le integrazioni che si predispongono con le norme in esame, a modifica degli articoli 2 e 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

Il comma *7-quater*, prevede alcune proroghe, oltre a modifiche ed aggiunte letterali al testo dall'articolo *49-quater* del decreto legge 69/2013, che disciplina le anticipazioni di liquidità previste in favore della Croce Rossa. In particolare:

-alla lettera *a)*, si modifica il comma 1, prevedendosi che nelle more dello svolgimento delle attività relative a questioni patrimoniali, l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana può presentare al Dipartimento del tesoro e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del MEF, entro il 30 giugno 2016 - precedentemente tale termine era previsto entro il 30 settembre 2013 - con certificazione congiunta del presidente e dell'amministratore - precedentemente del direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità, per l'anno 2016 - precedentemente prevista per l'anno 2014 -, nel limite massimo di 150 milioni di euro (numeri da 1 a 4). La novella, ai numeri 5 e 6, modifica poi il secondo periodo del comma 1 dell'art. *49-quater*, laddove l'anticipazione è concessa, previa presentazione da parte dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana di un piano di pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1 gennaio 2013 - 31 dicembre 2015, a valere su anticipazioni bancarie, alla data del 31 dicembre 2015, *nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie*, relative all'autorizzazione di spesa per assicurare la liquidità per i pagamenti dei debiti scaduti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto legge 35/2013 (cd. Decreto Pagamenti debiti PA), e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata;

-la lettera *b)* della disposizione in esame sostituisce la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo *49-quater* che stabilisce le procedure necessarie per l'erogazione dell'anticipazione di liquidità di cui sopra. Tali procedure, rispetto a quanto prima stabilito, comprendono anche l'approvazione, da parte delle Amministrazioni vigilanti, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti anche a carico dei singoli comitati territoriali, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi. Tale delibera di accertamento deve essere adottata dal Comitato - di cui all'art. 2, co. 3, lettera *a)*, del D. Lgs. 178/2012 - con asseverazione del collegio dei revisori dei conti;

- la lettera *c)* sostituisce il comma *2-bis* dell'articolo *49-quater* prevedendo che, le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana - ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del D. Lgs. 178/2012 - a valere sul finanziamento del SSN, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni (cioè dal 2017), sono

vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1, come modificato dal provvedimento in esame, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso delle stesse anticipazioni di liquidità. Fino all'applicazione delle predette riduzioni del finanziamento, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana, fino a concorrenza della rata dovuta. Tenuto conto di quanto previsto in materia di dismissione di immobili, di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 178/2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità.

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

Al riguardo, innanzitutto, in merito alla lettera a), punto 5), posto che ivi si prevede che il ricorso all'anticipazione di tesoreria già prevista per l'Ente Croce Rossa dalla norma vigente (nel limite massimo di 150 milioni) intervenga anche in relazione ai fabbisogni riconducibili ai suoi comitati locali, relativamente alle obbligazioni da questi ultimi estinte - sino al dicembre 2015 - a valere di anticipazioni bancarie, si osserva che i relativi fabbisogni vengono posti a carico del limite massimo complessivo già previsto dalla norma per l'anticipazione erariale.

Pertanto, andrebbe richiesta una situazione aggiornata circa l'esposizione debitoria complessiva, delle strutture sia centrali che periferiche (i comitati), della Croce Rossa, fornendosi, in tal modo, informazioni idonee a provare l'adeguatezza del limite massimo della anticipazione prevista anche rispetto ai fabbisogni aggiornati⁴⁶. Nel contempo, andrebbe richiesta pur una rappresentazione dello stato delle anticipazioni erariali di cui si è già registrato il ricorso da parte dell'ente Croce rossa, rispetto al limite massimo già autorizzato dalla normativa vigente.

Sul punto 6) della lettera a), va sottolineato che il dispositivo prevede espressamente il ricorso ad anticipazione di liquidità nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e "non più necessarie per le finalità originarie", prefigurandosi l'impiego di risorse riferibili ad impegni di spesa (presumibilmente) già formalmente accertati, per finalità differenti, in quanto non più necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni di spesa originari⁴⁷.

In tal modo si predispone la formale copertura di un nuovo onere a valere di risorse che sono già iscritte in bilancio ad altro titolo giuridico, dal momento che l'iscrizione di stanziamenti nel conto dei "residui", dovrebbe, a rigore, verificarsi solo all'esito di una specifica procedura di accertamento (presumibilmente, analoga a quella prevista, per

⁴⁶ In merito alla situazione strutturalmente deficitaria dei comitati locali, appare significativo il prospetto annesso alla RT riferita allo schema di decreto legislativo concernente la riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) di cui al decreto legislativo n. 178/2012, emanato a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183. Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVI Legislatura, A.G. 491, pagina 32-34.

⁴⁷ Sugli effetti finanziari dell'anticipazione di liquidità erano state formulate osservazioni circa il possibile impatto sul fabbisogno, a tale proposito si rinvia, più in generale, alle riflessioni già formulate a suo tempo in occasione dell'esame parlamentare del ddl di conversione del decreto legge 26 giugno 2013, n. 69, XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 13, pagina 141 e seguenti.

l'amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 53 del R.D. 827/1923 e 275-276 del R.D. 2440/1924) per cui risulti verificata e dimostrata la fondatezza dei giustificativi d'impegno, che legittimano il trasporto degli stanziamenti al nuovo esercizio - in conto dei "residui", per l'appunto - ai fini del pagamento delle relative obbligazioni.

Ora, sebbene possano ben ipotizzarsi circostanze per cui si determinano *ex post*, a ragione di eventi imprevisi, risparmi rispetto alle risorse iscritte in bilancio a tale titolo, va rilevato che la copertura di nuovi oneri, a carico di residui di risorse già stanziati, contrasta con i principi stabiliti dalla legge di contabilità pubblica: ivi di fatto autorizzandosi il riutilizzo di risorse che, ove inutilizzate, dovrebbero formare oggetto di "economie" di bilancio.

Sui punti 1)-4) della medesima lettera a), e in merito alla lettera b), ivi trattandosi, rispettivamente, di modifiche di mero rilievo ordinamentale e di disposizioni e nuovi adempimenti procedurali posti a carico dei comitati locali della Croce Rossa relativi al comma 1 del citato articolo, nulla da osservare.

Con riguardo invece alla lettera c), va considerato che ivi si sostituisce la norma di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 49-*quater* del decreto legge n. 69/2013, laddove sono ora disciplinati i profili connessi alle modalità di rimborso delle rate connesse alle anticipazioni erariali disposte in favore della Croce Rossa in attuazione del comma 1 del medesimo articolo. In particolare, si prevede che dal 2017 una quota pari a 6 milioni delle risorse derivanti dalle riduzioni previste dalla legislazione vigente dovrà essere vincolata al rimborso dell'anticipazione ricevuta, per l'intero periodo di rimborso (30 anni).

In proposito, posto che la RT annessa allo schema A.G. n. 491 della XVI legislatura, recante a suo tempo il progetto di decreto legislativo di riordino della Croce Rossa, di cui al decreto legislativo n. 178/2012 poi approvato, riferiva che, dal riordino ivi disposto dell'ente in esame, sarebbe derivato un risparmio netto annuo per la finanza pubblica, da computarsi in conto minori assegnazioni a carico del S.S.N., pari ad almeno 42,5 milioni di euro annui dal 2016, va sottolineato che tali risparmi, dovrebbero, a rigore, aver già formato oggetto di contabilizzazione nei saldi tendenziali a legislazione vigente; ragion per cui, la loro "riduzione" annua *ex ante* disposta con la norma in esame - per un importo annuo di 6 milioni di euro, dal 2017 e per 30 annualità -, a titolo di "regolazione" delle già disposte anticipazioni di tesoreria fruite dalla Croce rossa, per un importo massimo complessivo di 150 milioni di euro, sembrerebbe configurare appieno la fattispecie della copertura di un nuovo e maggiore onere di spesa, a carico della legislazione vigente, che non è consentita dalla legge di contabilità, salvo che non si modifichi espressamente la norma citata (art. 8 d.lgs.178/2012).

Per contro, qualora tali risparmi non siano stati già portati a correzione dell'ambito del calcolo dei saldi tendenziali per i prossimi esercizi, si tratterebbe per effetto della norma in esame di minori risparmi di spesa, non stimati, a fini prudenziali, e quindi la compensazione sembrerebbe compatibile con la legge di contabilità.

Va aggiunto poi che la nuova formulazione del comma 2-*bis* dell'articolo 49-*quater* stabilisce altresì che fino all'applicazione delle riduzioni del finanziamento citate, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze sia autorizzato a trattenere la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque

titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana, fino a concorrenza della rata dovuta. Sul punto andrebbero comunque richieste rassicurazioni in merito all'automatismo prefigurato dalla norma rispetto ai fabbisogni che dovrà affrontare annualmente l'ente in questione per corrispondere alle esigenze minime di funzionamento.

Comma 8 (Finanziamenti della Banca d'Italia alle banche)

Il comma proroga ai contratti di garanzia finanziaria stipulati entro il 31 dicembre 2016, in relazione a finanziamenti forniti dalla Banca d'Italia alle banche, la speciale disciplina derogatoria – disposta dall'articolo 8, comma 30, del decreto-legge n. 201 del 2011 – concernente il regime di opponibilità della garanzia (prestata mediante cessione o pegno di credito) al debitore e al terzo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 3514 riferisce che ova viene prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine entro il quale trova applicazione la disciplina derogatoria del regime di opponibilità della garanzia nei confronti del debitore e dei terzi relativamente ai finanziamenti erogati dalla Banca d'Italia e garantiti mediante cessione o pegno di credito.

In quanto inerente al regime civilistico di validità ed opponibilità delle garanzie, la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 8-bis (Somme in conto residui per *split payment*)

Il comma proroga al l'anno 2016 la facoltà di disporre l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relativamente all'applicazione delle disposizioni normative in tema di scissione dei pagamenti per l'IVA (*split payment*) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015

Il dispositivo è al momento sprovvisto di **RT**.

La relazione illustrativa all'emendamento con il quale è stata introdotta la norma afferma che dal momento che il versamento dell'IVA avviene nel mese successivo alla transazione, si determina la necessità della proroga dell'utilizzo delle relative somme, iscritte in conto residui riferite ad operazioni perfezionate nel mese precedente, per poter procedere ai conseguenti versamenti all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, va preliminarmente considerato che i saldi tendenziali a legislazione vigente scontano già, per effetto della norma relativa allo *split payment*, "maggiori entrate"

annue per il bilancio dello Stato per un importo che a suo tempo venne complessivamente stimato in 1.638 milioni di euro, per ciascuna annualità del quadriennio 2015/2018⁴⁸.

L'autorizzazione al versamento dell'imposta dovuta, da parte delle Amministrazioni per effetto dello *split payment*, relativamente al solo dicembre 2015, nel 2016, potrebbe - in linea di principio - determinare effetti d'impatto sui saldi tendenziali, perlomeno in termini di "competenza".

Tuttavia, dal momento che la ordinaria disciplina generale degli adempimenti tributari⁴⁹ connessi alle liquidazioni e ai versamenti dell' IVA, a titolo di "acconto", specificamente in relazione all'imposta dovuta dai soggetti passivi d'imposta relativamente al mese di dicembre di ciascun anno, già prevede che il relativo pagamento da parte del soggetto debitore, debba avvenire nel primo mese dell'esercizio successivo, può ben ritenersi che gli effetti di "cassa" riconducibili al differimento al nuovo anno, ai fini del pagamento del relativo debito d'imposta da parte delle Amministrazioni in relazione al meccanismo dello *split payment*, siano da ritenersi già contemplato nei tendenziali di cassa a legislazione vigente relativamente all'impatto in termini di gettito.

Ciò detto, indipendentemente dagli effetti d'impatto che la misura del rinvio determina in termini di competenza finanziaria⁵⁰.

Commi da 8-ter a 8-quater (Rimodulazioni)

Le norme, introdotte durante l'esame in prima lettura, prorogano alcune disposizioni di natura contabile che consentono alle amministrazioni statali di esercitare alcune misure di flessibilità nella gestione degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di quantificazione e copertura⁵¹, nulla da osservare.

⁴⁸ Nota di Lettura n. 71, pagina 272.

⁴⁹ Si rinvia al riguardo, all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 241/1997.

⁵⁰ In proposito, appare utile una analitica ricostruzione degli effetti d'impatto in termini di competenza finanziaria. Il capitolo principalmente coinvolto del bilancio dello Stato 2016 in relazione allo *split payment* è come noto il 1203, piano gestionale n. 12, iscritto nello stato di previsione delle entrate, che reca per l'anno in corso una previsione di competenza complessiva 1.988 milioni di euro per ciascun anno del triennio. Va considerato che l'intera previsione di maggiori entrate 2016, indica un valore della previsione di cassa, per il medesimo anno, per un importo che è quindi esattamente corrispondente alla quota del gettito atteso in termini di competenza. Circostanza, quest'ultima, che fa ritenere non esservi stata, al momento della elaborazione e approvazione del bilancio per l'esercizio 2016, alcuna evidenza contabile, in conto entrate, di versamenti rimasti "sospesi" alla fine del 2015 (residuo attivo per il bilancio dello Stato 2016) da parte delle PA, in corrispondenza ad "impegni" contabili maturati a valere sui propri fondi - da considerarsi pertanto già in conto residui "passivi" -, relativamente agli obblighi di versamento maturati l'erario in relazione a spese effettuate nel dicembre 2015. Perciò, dal momento che il meccanismo dello *split payment* si configura, ai fini di contabilità pubblica, evidentemente come una partita di "giro" (pagamenti dalle PA direttamente all' Erario, anziché mediante il "transito nei conti tributari del fornitore), la contabilizzazione di maggiori spese in conto residui rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio dello Stato - a ragione dei maggiori flussi che si registreranno con la norma in conto residui "passivi", rispetto alle previsioni 2016 - viene integralmente compensata dalla analoga maggiore dinamica degli incassi, in conto residui "attivi", che si registrerà sul versante delle entrate tributarie a titolo di IVA, rispetto alle previsioni nulle contenute nel bilancio dello stato in gestione.

Comma 8-quinquies
(Dipendenti Agenzia delle dogane e dei monopoli)

Il comma, introdotto in prima lettura, proroga fino al 31 dicembre 2016 la disposizione che consente di superare le differenze sul piano del trattamento retributivo tra il personale delle diverse sezioni del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, utilizzando le risorse ancora disponibili stanziare dalla legge finanziaria 2008 per l'assunzione di personale nelle Agenzie fiscali. Si prevede inoltre la soppressione delle distinte Sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, posto che la norma si limita a ribadire, anche per il 2016, l'efficacia del dispositivo già previsto dalla legislazione vigente (comma 346, lettera e) della legge finanziaria 2008) che consente all'Agenzia delle dogane, nei soli limiti delle risorse che sono già previste per le assunzioni programmate, l'utilizzo delle medesime anche al fine di operare la parificazione dei trattamenti economici del personale ex ASSI e Monopoli ivi confluito, andrebbero richieste delucidazioni in merito al grado di avanzamento delle procedure omogeneizzazione retributiva ivi a suo tempo previste, nonché una stima certificata delle risorse che sono ancora occorrenti ai fini dell'assorbimento dei differenziali preesistenti per quanto riguarda il trattamento economico del personale in essa confluito nel ruolo unificato dai cessati organismi.

Comma 8-sexies
(Limiti lavoro straordinario dei corpi di polizia)

Il comma, introdotto in prima lettura, dispone la proroga all'anno 2016 dei limiti massimi stabiliti per il 2015 al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia penitenziaria, Guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato), in attesa del decreto che definisca i medesimi limiti per il 2016. Dalla formulazione complessiva della disposizione sembrerebbe che i limiti a cui la proroga si riferisce siano quelli relativi al numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive da retribuire come lavoro straordinario, che ai sensi dell'art. 43, co. 13, della L. 121/2013 deve essere stabilito annualmente, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 11
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

Il comma 1 modifica l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 192 del 2014, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'incarico qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino

⁵¹ Ai fini invece di una trattazione sistematica delle rilevanti questioni contabili e procedurali ivi trattate dalle norme contabili che vengono qui prorogate. Cfr. XVI Legislatura, Nota di Lettura n. 81, pagine 5-8.

della viabilità nelle strade della Sardegna danneggiate dall'alluvione del 2013, attribuito al Presidente della società ANAS Spa.

La RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto agli interventi si provvede con le risorse disponibili nella relativa contabilità speciale.

La nota di risposte del Governo presentata alla Camera dei deputati ha confermato che gli interventi verranno effettuati nei limiti delle risorse disponibili per tali finalità. Inoltre la nota ha assicurato l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dalle erogazioni da effettuare per l'esercizio 2016 e dalle attività del Commissario, anche di carattere amministrativo.

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti, non vi sono osservazioni da formulare.

Il comma 2 modifica l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge n. 74 del 2012, prorogando al 30 settembre 2016 il termine entro il quale devono entrare in esercizio, per accedere agli incentivi, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Analogamente, è prorogato al 30 settembre 2016, il termine entro il quale, per accedere agli incentivi, devono entrare in esercizio gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati alla data del 30 settembre 2012.

La RT afferma che la norma non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il comma 2-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di due anni, cioè dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2018 il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei territori di alcune province dell'Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto.

Il successivo comma 2-*ter* proroga altresì di due anni, fino al 31 dicembre 2018, l'applicazione delle disposizioni (dettate dal comma 14 dell'art. 10 del D.L. 83/2012) secondo cui, sulla base di apposita convenzione, Fintecna o società da questa interamente controllata assicura alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. Viene altresì estesa di due anni l'applicabilità della conseguente copertura finanziaria (quantificata nel limite di 2 milioni di euro annui) a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni colpite.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se le risorse disponibili sulle apposite contabilità speciali ovvero le risorse regolate sulla cessazione dello stato di emergenza al 31 dicembre 2016, saranno idonee a fronteggiare la proroga di due anni dello stato di emergenza. Sul punto si

segnala che la citata proroga darà luogo all'insorgenza di oneri per il semplice decorso del tempo come a titolo esemplificativo per oneri amministrativi, di gestione o manutenzione.

Andrebbe altresì assicurato che le contabilità speciali in esame presentino le necessarie disponibilità per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga del supporto tecnico di Fintecna.

Il comma 3 modifica l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 136 del 2013, prorogando dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 l'Unità tecnica-amministrativa (UTA) - prevista dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 - che opera nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri e che provvede ad una pluralità di compiti connessi con l'emergenza rifiuti in Campania.

La RT afferma che la norma prevede la proroga dell'Unità tecnica-amministrativa di cui all'OPCM 3290 del 2011, al fine di proseguire le attività di liquidazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati nell'ambito della gestione emergenziale per i rifiuti nella regione Campania, nonché di recupero dei crediti accertati. La proroga inoltre consente di concludere, senza soluzioni di continuità, le procedure transattive in corso di definizione.

La RT afferma altresì che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto alle attività si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148, intestata al Capo dell'Unità tecnica-amministrativa, nonché con quelle derivanti dal recupero dei crediti.

Al riguardo, andrebbero fornite maggiori informazioni circa l'entità delle risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5148 e se le stesse siano idonee a fronteggiare gli oneri derivanti dalla proroga dell'operatività dell'Unità tecnica-amministrativa.

Inoltre, si segnala che le risorse derivanti dal recupero dei crediti sono entrate aleatorie e quindi di dubbia quantificazione e per tale motivo, per ragioni prudenziali, non dovrebbero essere utilizzate ai fini dell'invarianza finanziaria della norma in esame.

Infine, andrebbe assicurato che le spese da sostenere nel corso dell'esercizio 2016 siano già scontate nei tendenziali di finanza pubblica.

Il comma 3-*bis*, inserito dalla Camera dei deputati, differisce dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 gli effetti dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 2006, che reca disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave situazione di emergenza, determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel comune di Cogoleto in provincia di Genova.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero forniti maggiori elementi informativi finalizzati da una parte a determinare l'entità dell'onere derivante dalla proroga della gestione commissariale e dall'altra a

specificare la consistenza e idoneità delle risorse da utilizzare allo scopo. Sul punto in particolare andrebbe chiarito se le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006 risultino sufficienti per la presente finalità.

Il comma 3-ter, inserito dalla Camera dei deputati, autorizza l'Agenzia regionale campana difesa suolo che svolge attività di supporto tecnico ed amministrativo alla Regione Campania per l'attuazione degli interventi di smaltimento dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009, a continuare ad avvalersi del personale a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 190 del 2014, che proroga al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale le amministrazioni possono bandire procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato per la stabilizzazione dei precari della P.A., nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'art. 9, comma 36, del D.L. 78/2010⁵².

La RT non considera la norma.

Al riguardo, atteso che la norma autorizza un ente a continuare ad avvalersi di personale a tempo determinato, attualmente in servizio, andrebbe chiarito se tale circostanza possa costituire un presupposto giuridico alla stabilizzazione di diritto del personale, a prescindere dalla sussistenza di spazi finanziari da destinare ad assunzioni di personale, con conseguenti oneri permanenti.

Il comma 3-quater, inserito dalla Camera dei deputati, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2016, il termine entro il quale i soggetti colpiti dal sisma del maggio 2012 e da altre calamità in Emilia-Romagna e Veneto, che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi a edifici distrutti, inagibili o inabitabili, anche parzialmente, o ad attività economiche svolte nei medesimi edifici, ottengono, a domanda, una sospensione delle rate dei medesimi mutui in essere con banche o intermediari finanziari, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario.

Alla copertura degli oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili nelle contabilità speciali dei Presidenti delle Regioni colpite, in qualità di Commissari delegati, istituite in seguito al sisma del maggio 2012, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, al fine dell'esatta quantificazione dell'onere recato dalla norma, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi circa la platea interessata dalla sospensione delle rate dei mutui, specificando l'entità dell'onere in esame nell'esercizio 2015.

⁵² Ai sensi dell'articolo 9, comma 36, del decreto-legge n. 78 del 2010 gli enti di nuova istituzione (non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi), nel quinquennio decorrente dalla loro istituzione, possono procedere ad assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, nel limite del 50 per cento delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, in ogni caso, nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica (sono fatte tuttavia salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva).

Ulteriore assicurazione andrebbe inoltre fornita relativamente alla presenza di disponibilità sufficienti sulle contabilità speciali, istituite in seguito al sisma del maggio 2012 e come verrebbe attuato, in caso di risorse non idonee, il ricorso alla ridefinizione degli interventi programmati.

Il comma 3-*quinquies*, inserito dalla Camera dei deputati, detta disposizioni finalizzate a consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella Terra dei fuochi. A tal fine viene prorogata dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, la durata della gestione commissariale riguardante gli interventi urgenti di messa in sicurezza e bonifica delle aree campane di Giugliano e dei Laghetti di Castelvoturno.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, attesa la proroga di sette mesi degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella "terra dei fuochi", andrebbero forniti maggiori elementi informativi finalizzati da una parte a determinare l'entità dell'onere e dall'altra la consistenza e idoneità delle risorse presenti sulla contabilità del commissario delegato agli interventi da utilizzare allo scopo.

Articolo 11-bis (Proroga di termini in materia ambientale)

La norma, inserita dalla Camera dei deputati, al comma 1 proroga di sessanta giorni il termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli - Coroglio da parte del Commissario straordinario del Governo.

Il comma 2 destina - entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana o di stralci di detto programma relativi ad interventi urgenti o propedeutici - le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio" ed erogati al Comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Il comma 3 modifica in più punti il comma 12 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014, al fine di:

- sopprimere ogni riferimento nella disciplina vigente alla previsione della costituzione di una apposita società per azioni da parte del soggetto attuatore per finalità legate al trasferimento al medesimo soggetto attuatore, con oneri a carico del medesimo, della proprietà delle aree e degli immobili di cui è titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento;
- inserire una disciplina degli strumenti finanziari per un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, che viene versato alla curatela fallimentare. Tali strumenti finanziari (di durata massima di 15 anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della disposizione) sono emessi sui mercati regolamentati dallo stesso soggetto attuatore (Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A., quale società in house dello Stato). Le modalità dell'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti al soggetto attuatore sono definite con un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore degli immobili e delle aree citati da parte dell'Agenzia del Demanio;

- precisare che l'emissione dei predetti strumenti finanziari non comporta l'esclusione dalla disciplina sui compensi degli amministratori e dei dipendenti relativa al limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali;
- chiarire che la trascrizione del decreto di trasferimento (delle aree e degli immobili) deve essere effettuata entro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione;
- mantenere fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica.

Infine, per esigenze di coordinamento con la citata soppressione della costituzione della apposita società per azioni, il comma 3 abroga il comma 13.1 e sopprime il riferimento alla medesima s.p.a, contenuto nel successivo comma 13-*quater* dell'articolo 33.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, andrebbe chiarito se la proroga di 2 mesi del termine per l'adozione del programma di rigenerazione urbana, determinando un differimento delle attività connesse al programma, possa determinare un impatto sui saldi di finanza pubblica differente rispetto a quello scontato a legislazione vigente.

Relativamente alle risorse assegnate al comune di Napoli dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente per il sito di "Bagnoli-Coroglio", al fine di precisare gli effetti finanziari della disposizione, dovrebbero essere più puntualmente precisate le risorse di cui trattasi, se in particolare si riferiscano a stanziamenti specificamente finalizzati alla rigenerazione urbana o a tutti gli stanziamenti comunali per l'area anche con finalità diverse. Andrebbe inoltre chiarito se tali risorse rimarranno comunque nella disponibilità dell'ente e saranno soggette ai vincoli di finanza pubblica propri del comune di Napoli.

In ogni caso, pur avendo previsto l'articolo 33 del DL 133/2014 l'attrazione alle materie di competenza esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s) (tutela dell'ambiente) e lettera m) (livelli essenziali delle prestazioni) della Costituzione, andrebbe chiarito se si tratti di fondi vincolati oppure se una volta entrati nel bilancio comunale possano essere destinati anche ad altre finalità. In tale ultimo caso, andrebbe valutata la compatibilità costituzionale della disposizione che destina risorse confluite nel bilancio comunale ad interventi di competenza statale rispetto all'autonomia finanziaria di entrata e di spesa riconosciuta ai comuni dall'articolo 119.

Con riferimento alle modifiche recate dal comma 3, al fine di individuare precisamente i risvolti onerosi derivanti dalla operazione di emissione di strumenti finanziari e atteso che il soggetto attuatore incaricato dell'emissione è una società *in house* dello Stato, andrebbero fornite maggiori delucidazioni circa la tipologia di emissione di strumenti finanziari, il loro grado di rischio finanziario e le modalità con cui tali strumenti finanziari saranno rimborsati specificandone la titolarità dell'onere.

Articolo 12

(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica)

Il comma 1 proroga al 31 dicembre 2016⁵³ il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese della stampa quotidiana e periodica attraverso l'utilizzo degli opportuni strumenti informatici e telematici basati sulla lettura del codice a barre. Nel merito si ricorda che la normativa interessata dalla proroga è espressa dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012 che, intervenendo sulla disciplina del sostegno pubblico all'editoria, mira ad attuare il piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica. In relazione a tale finalità, la disposizione richiamata riconosce in favore degli operatori del settore un credito di imposta⁵⁴ per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori. Si ricorda che, con precedenti disposizioni⁵⁵, si era già addivenuti al differimento del termine di operatività dell'obbligo di tracciabilità e, conseguentemente, era stato fatto slittare in avanti anche il periodo entro il quale poter effettuare gli interventi agevolati con il credito di imposta in parola. Il credito d'imposta è quindi riconosciuto a valere sulle risorse stanziare, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Nella relazione illustrativa si legge che dette proroghe ed il connesso spostamento del periodo utile per usufruire del credito d'imposta si sono resi indispensabili in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi tra i diversi operatori della filiera interessati⁵⁶. Si dà quindi conto dell'avvenuto perfezionamento dell'accordo tra editori e distributori in data 26 maggio 2015 e del tavolo tecnico, in svolgimento, che permetterà la condivisione del progetto da parte dei rivenditori; rappresenta inoltre che il decreto attuativo⁵⁷, relativo alle modalità di fruizione del credito di imposta, è in corso di emanazione per cui si rende necessaria la proroga in argomento, essendo ormai decorso inutilmente l'anno 2015.

Il comma 2 dispone la riduzione di 13,3 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

La RT dopo aver descritto il contenuto della proroga in esame, specifica che il credito di imposta in argomento è riconosciuto per gli anni 2015 e 2016 nell'ambito e a valere sulle dotazioni iscritte in bilancio a legislazione vigente. In particolare le risorse in questione ammontano a circa 13,3 milioni di euro e sono state già trasferite dal pertinente capitolo del Ministero dell'economia e delle Finanze alla contabilità speciale dell'Agenzia delle entrate. Il loro utilizzo nell'esercizio 2016 comporta corrispondenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica. Quindi a copertura dei connessi oneri, pari a 13,3 milioni di euro per il 2016 in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008.

⁵³ Con l'articolo 1, comma 185 della L. 190/2014 (Legge di stabilità per il 2015), era stata da ultimo disposta una proroga - dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015 - del termine di operatività del nuovo regime di tracciabilità.

⁵⁴ In particolare il credito di imposta è attribuito nel rispetto della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

⁵⁵ Specificatamente l'articolo 1, comma 334 della legge 147/2013 (stabilità per il 2014) e l'articolo 1, comma 185 della L. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015); in particolare l'ultimo intervento normativo citato ha anche incrementato l'importo massimo di spesa riconosciuto per il credito di imposta in argomento.

⁵⁶ Editori, distributori e rivenditori.

⁵⁷ Di cui al comma 1 dell'articolo 4 del citato DL 63/2012.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione dei chiarimenti resi dal Governo in sede di esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento. In proposito – in relazione a quanto si legge in RT – circa il riconoscimento del credito di imposta in argomento per gli anni 2015 e 2016 – e nella relazione illustrativa – nella parte in cui precisa che il decreto attuativo in corso di emanazione non può esplicitare i propri effetti nel 2015 – il rappresentante del Governo⁵⁸ ha specificato che “.....*la proroga prevista dall’articolo 12 in esame estende al 2016 il riconoscimento del credito di imposta, e che il decreto attuativo, non ancora emanato, potrà prendere in considerazione anche investimenti effettuati nel 2015, pertanto la disposizione risulta coerente con quanto esplicitato nella relazione tecnica*”.

La disposizione comporta poi, così come afferma la RT, effetti negativi per 13,3 mln di euro solo in termini di fabbisogno ed indebitamento netto; in effetti quanto alla mancata rappresentazione di effetti finanziari sul saldo netto da finanziare, la stessa appare coerente con la fattispecie, essendo la dotazione del Fondo già scontata a legislazione vigente e non rifinanziata dal provvedimento in esame. Sul punto si rammenta che, per il credito di imposta in argomento, la norma originaria (articolo 4, del citato DL 63/2012) fissava un tetto di spesa pari a 10 mln di euro⁵⁹ per la copertura dei relativi oneri finanziari; per effetto della prima proroga (di cui all’articolo 1, comma 334 della L.147/2013) si confermava il suddetto tetto di 10 mln di euro⁶⁰, mentre nella proroga al 31 dicembre 2015, prevista dall’articolo 1, comma 185 della legge n. 190/2014 erano stati ascritti effetti di maggior spesa corrente – ai soli fini del fabbisogno e dell’indebitamento – pari a 13 mln di euro per l’anno 2015⁶¹. Alla proroga in esame è invece riferito un valore superiore, pari a 13,3 mln di euro, rispetto agli oneri previsti a legislazione vigente pari ai citati 13 mln di euro. Nel merito il Governo, nella citata seduta del 20 gennaio 2016 ha specificato che “..... *l’importo esatto di euro 13,3 milioni di euro risulta pari ai risparmi (4,8 milioni di euro) conseguiti dalla rideterminazione dei rimborsi spettanti alla società Poste Italiane s.p.a (accertati con DPCM del 4 luglio 2014) integrati per euro 8,5 milioni in applicazione del comma 335 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e destinati alla medesima finalità di cui all’articolo 4 del DL n. 63/2012. L’importo complessivo di euro 13,3 milioni è stato versato in entrata nell’ultimo bimestre 2014 e riassegnato ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del MEF nell’esercizio 2015, per poi essere trasferito nel medesimo anno, alla CS n. 1778 intestata all’Agenzia delle entrate. Tale importo costituisce un limite di spesa*

⁵⁸ Nel corso della seduta n. 576 del 20 gennaio 2016 delle commissioni riunite (I e V) della Camera dei deputati.

⁵⁹ Da coprirsi mediante i risparmi effettivamente conseguiti a titolo di definizione delle tariffe e rimborsi in favore di Poste italiane spa per la spedizione dei prodotti editoriali (ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 4 del citato DL 63/2012).

⁶⁰ Alla cui copertura erano però destinati sia il risparmio derivante dalla definizione delle tariffe e dei rimborsi in favore di Poste italiane SpA (che di fatto era previsto in circa 5 mln di euro) sia le risorse derivanti dall’abrogazione del credito d’imposta in favore delle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, vendita e noleggio di opere dell’ingegno digitali (ai sensi dell’articolo 1, comma 335 della citata L. 147/2013).

⁶¹ La copertura era prevista in parte con i risparmi derivanti dalla definizione delle tariffe e dei rimborsi in favore di Poste italiane SpA (determinato a consuntivo in 4,5 mln di euro) e per la rimanente parte (pari a 8,5 mln di euro) con le risorse del citato articolo 1, comma 335 della L147/2013 da riassegnare al bilancio autonomo delle Presidenza del consiglio dei ministri, determinando per essa un impatto in termini di fabbisogno di cassa.

complessivo entro il quale concedere le agevolazioni ai sensi delle modalità e procedure che saranno individuate con il sopra citato decreto attuativo”.

Con riferimento poi all'utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali il Governo ha anche specificato che esso: “... *presenta le disponibilità sufficienti per la copertura della disposizione e che il suo utilizzo non pregiudica interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime disponibilità*”.

Da ultimo si evidenzia che ai sensi del nuovo SEC 2010 i crediti di imposta *c.d* “*payable*”⁶² sono registrati per il loro intero importo come spesa per competenza economica, ossia in corrispondenza al momento della maturazione del credito e non nel momento in cui sono utilizzati⁶³. Tale aspetto implica quindi che il credito di imposta in discorso, pur potendo determinare effetti in termini di cassa anche a valere su annualità successive a quella di competenza⁶⁴, debba essere iscritto nell'anno in cui matura il diritto al credito e non nel momento dell'effettivo utilizzo. La rappresentazione degli effetti finanziari della disposizione rispetto ai saldi di finanza pubblica appare quindi coerente con quanto sopra rappresentato.

Articolo 12-bis **(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro)**

L'articolo, introdotto in prima lettura, proroga dal 2 ottobre 2016 fino alla fine della legislatura in corso il termine per la conclusione dei lavori della Commissione bicamerale d'inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro. Tale termine è fissato dalla legge istitutiva della Commissione (L. 82/2014, art. 2, co. 1) in 24 mesi dalla costituzione della Commissione (avvenuta il 2 ottobre 2014).

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 12-*bis* in esame dispone la proroga della Commissione senza prendere in considerazione la questione delle spese di funzionamento che l'organismo parlamentare dovrà affrontare dal 2016 in poi. Riguardo alle spese, la legge 82/2014, all'articolo 7, comma 5, contiene riferimenti agli anni 2014, 2015 e 2016 (e quantifica i rispettivi importi, diversi da un anno all'altro, ripartendo gli oneri in parti uguali tra Camera e Senato), ma tali indicazioni non sono applicabili al periodo che va dal 1° gennaio 2017. Di conseguenza, nell'attuale formulazione dell'articolo 12-*bis*, restano imprecisati l'ammontare delle spese di funzionamento della Commissione, nonché i soggetti che dovrebbero sostenerle e la ripartizione degli oneri tra questi ultimi.

⁶² I crediti di imposta *payable* sono quelli eccedenti il debito d'imposta; le voci di spesa in cui tali crediti sono contabilizzati, sono i trasferimenti alle famiglie e alle imprese.

⁶³ Sul punto si veda la nota tecnico-illustrativa alla legge di stabilità per il 2016, del MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

⁶⁴ Perché soggetto alla fruibilità secondo il meccanismo della compensazione ai sensi dell'articolo 17 del DLgs 241/1997.

Articolo 12-ter

(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri)

L'articolo, introdotto in prima lettura, riapre ai commi 1 e 2 i termini per la presentazione delle domande da parte dei congiunti delle vittime delle foibe per la concessione di un riconoscimento a titolo onorifico, che consiste in una insegna metallica con relativo diploma a firma del Presidente della Repubblica, consegnato annualmente con cerimonia collettiva. La legge n. 92/2004 – che ha fissato nella giornata del 10 febbraio il "Giorno del ricordo", quale solennità civile in memoria di tutte le vittime delle foibe – prevedeva, infatti, che le domande potevano essere inoltrate entro il termine di dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge (aprile 2014). La disposizione in esame, al comma 1, trasforma il termine da dieci a venti anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 92/2004.

Il comma 3 prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, per i profili di copertura, come stabilito dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo, della legge di contabilità va rammentato che ogni qualvolta nuove norme risultino associarsi a clausole di invarianza, le medesime debbano accompagnarsi ad una RT recante l'illustrazione degli elementi e dati idonei a comprovarne la sostenibilità.

Articolo 12-quater

(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

L'articolo, inserito durante l'esame in prima lettura, proroga al 31 dicembre 2016 la durata in carica dei componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti e dei componenti dei Consigli regionali.

Le norme sono al momento sprovviste di **RT**.

Al riguardo, in considerazione della circostanza che l'Ordine in parola non è considerato pubblica amministrazione – al pari degli altri ordini professionali – a fini di contabilità nazionale (sottosectore S13 del Sec2010), non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2015 [Nota di lettura n. 114](#)
A.S. 2138: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 115](#)
A.S. 2145: "Conversione in legge del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio"
- " [Elementi di documentazione n. 40](#)
Attuazione della nuova direttiva Trasparenza (Dir. 2013/50/UE) (**Atto del Governo n. 235**)
- " [Elementi di documentazione n. 41](#)
Sistemi di garanzia dei depositi (**Atto del Governo n. 241**)
- Dic 2015 [Nota breve n. 15](#)
L'avvio del Semestre europeo 2016
- " [Nota di lettura n. 116](#)
A.S. 2111-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)"
- Gen 2016 [Nota di lettura n. 117](#)
A.S. 2085: "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 118](#)
A.S. 2195: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA"
- " [Elementi di documentazione n. 42](#)
Lotterie 2016 (**Atto del Governo n. 254**)
- " [Nota di lettura n. 119](#)
Schema di decreto ministeriale recante regolamento disciplinante lo schema tipo di bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- " [Elementi di documentazione n. 43](#)
Bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con società, aziende ed altri organismi controllati (**Atto del Governo n. 252**)
- Feb 2016 [Elementi di documentazione n. 44](#)
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (**Atto del Governo n. 255**)
- " [Elementi di documentazione n. 45](#)
Attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali (**Atto del Governo n. 256**)
- " [Nota breve n. 16](#)
Le previsioni economiche di inverno della Commissione Europea